

**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO GENERALE
DEL PARTITO POLITICO "INSIEME"
REPUBBLICA ITALIANA
DATA E LUOGO DI STIPULA**

Il giorno diciannove del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre
19 dicembre 2023

in Comune di Roma, nel mio studio,
alle ore diciotto.

ROGANTE

Avanti a me dott.ssa **Laura LEONZI**, Notaio in Roma con studio in Via Alfonso Rendano n.27, iscritta nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

COMPARSA

è presente la Signora:

- **PITZOLU Anna Maria**, nata a Roma (RM), il 14 ottobre 1961, domiciliata in Roma (RM); Via Giosuè Carducci n.4, la quale interviene nella sua qualità di Coordinatore del Consiglio Generale del Partito Politico avente la denominazione "**INSIEME-LAVORO E FAMIGLIA SOLIDARIETA' E PACE**" (in forma abbreviata "**INSIEME**"), di seguito specificato, convocato - come infra meglio indicato - per questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Approvazione delle modifiche allo statuto con atto pubblico notarile ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13".

IDENTITA' PERSONALE

Io Notaio sono certa dell'identità personale della Comparente che

PREMETTE

1) di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Coordinatore del Consiglio Generale del Partito Politico avente la denominazione "**INSIEME - LAVORO E FAMIGLIA SOLIDARIETA' E PACE**" (in forma abbreviata "**INSIEME**"), codice fiscale 96476110588 e sede legale in Roma, Vicolo delle Palle n.25", costituito, ai sensi del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014 n. 13, in forma di associazione, con atto a rogito del Notaio Paride MARINI ELISEI di Roma in data 4 ottobre 2020, Repertorio n. 25577 Raccolta n.8309, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 2 novembre 2020 al n. 28562 serie 1T (che nel prosieguo di questo atto potrà anche essere chiamato per brevità "Associazione" o "Partito");

2) che, successivamente, con verbale della Riunione del Comitato di Coordinamento Nazionale del Partito Politico "**INSIEME**", ricevuto dal Notaio Francesco MADEO di Roma in data 5 febbraio 2021 Repertorio 1186, Raccolta 754, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 6 febbraio 2021 al n. 3053 Serie 1T, sono state adottate alcune modifiche statutarie richieste dalla Commissione di Garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici di cui all'articolo 4 del D.L. 149/2013, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, lettera k) dello Statuto.

Registrato a:
Roma 4
il 18/01/2024
n. 1322
Serie 1T

Tutto ciò premesso e da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Verbale, la Comparsa mi richiede di assistere - elevandone pubblico verbale - alla riunione del "Consiglio Generale", da tenersi secondo quanto in appresso meglio specificato.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera C del vigente statuto, la Comparsa assume la Presidenza della presente riunione, svolta tramite collegamento audio-video conferenza a mezzo di piattaforma denominata "zoom", mediante la quale è garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, avendolo autonomamente verificato essa Comparsa.

Il Presidente

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTATARE

quanto segue:

-- è stata ritualmente convocata, nei termini e modi previsti dalla legge e dallo Statuto, dal Coordinatore del Consiglio Generale del "Partito", ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Partito stesso, la riunione del Consiglio Generale presso lo Studio di me Notaio in Roma, Via Alfonso Rendano n.27, per il giorno odierno 19 (diciannove) dicembre 2023 (duemilaventitre) alle ore 18 (diciotto), tramite avviso di convocazione inoltrato a mezzo posta elettronica per la trattazione del punto all'Ordine del Giorno sopra esteso e nel rispetto del termine previsto dall'articolo 16 del vigente Statuto;

- tale convocazione prevede espressamente che la partecipazione sarà consentita "tramite collegamento telematico da remoto" ed il link per il collegamento è stato correttamente trasmesso in tempo utile;

- è altresì presente, in quanto avente diritto a partecipare ai sensi dell'articolo 15 comma 2 lettera h, il Signor:

TRAPANI LOMBARDO Antonio, nato a Reggio di Calabria (RC), il 5 agosto 1949, in qualità il Segretario Amministrativo Nazionale e Rappresentante legale del Partito.

La Comparsa, nella sua predetta qualità di Presidente dell'odierna riunione:

- accertata l'identità dei presenti e la legittimazione dei predetti a partecipare alla riunione, mediante collegamento in audio-video conferenza come sopra meglio descritto;

- verificata la validità della stessa, ai sensi dell'art.16 comma 7 del predetto Statuto del "Partito", *"in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto"*, il tutto come risulta dal Foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e con specifica indicazione dei Consiglieri videocollegati o di quelli che hanno conferito deleghe (acquisite dall'Associazione e dalla stessa conservate);

dichiara formalmente:

- che la presente riunione è regolarmente convocata e validamente costituita in questi orario, data e luogo ed atta per discutere e deliberare sull'Ordine del giorno sopra esteso;

- dando atto che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione di quanto posto all'Ordine del giorno, dichiarando tutti di essere sufficientemente informati.

SVOLGIMENTO RIUNIONE

Il Presidente prende la parola e, passando alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del giorno, espone:

- che nella riunione del Consiglio Generale del 25 settembre 2023 è stata approvata la proposta di modificare lo Statuto rispetto a quello vigente, come deliberato nel Verbale ricevuto dal Notaio Francesco MADEO sopra citato;

- che il testo oggetto di proposta nella citata riunione del Consiglio Generale del 25 settembre 2023 è stato trasmesso con nota del 27 settembre 2023 alla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici" per un parere preliminare ai fini dell'iscrizione nella parte prima del registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 dicembre 2013 n.149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n.13;

- che la Commissione, in riscontro a quanto sopra, con nota del 25 ottobre 2023 Prot.2023/0000857/CRP ha suggerito alcune modifiche da apportare al testo inviato;

- che, pertanto, a seguito di tutto quanto sopra detto, l'Associazione intende modificare lo statuto vigente ed adeguarsi anche a tutte le segnalazioni formulate dalla Commissione sopraindicata;

- che lo Statuto deve essere trasmesso, ai fini della procedura per l'iscrizione nel registro nazionale ex art. 4 D.L. n. 149/2013, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati, i quali a loro volta inoltrano l'atto notarile portante le modifiche alla Commissione istituita dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, articolo 9, comma 3, denominata «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», affinché verifichi la conformità dello statuto e quindi delle sue modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 3 del suddetto D.L. n. 149/2013 e proceda, ricorrendone le condizioni di legge, all'iscrizione del partito nel registro nazionale da essa tenuto dei partiti politici riconosciuti ai sensi del predetto decreto,

e quindi, dando atto che tutte le modifiche oggetto di delibera sono state preventivamente valutate e già condivise nella riunione del Consiglio Generale del 13 novembre 2023 e, quindi, a loro ben note,

propone

che lo Statuto venga modificato, secondo quanto proposto, richiesto e ritenuto opportuno, assumendo il nuovo preciso letterale tenore, risultante dal testo di statuto composto di 45 (quarantacinque) articoli, aggiornato con piccole correzioni meramente formali, volte ad eliminare meri refusi;

che - elaborato su due colonne recanti rispettivamente, sulla prima colonna, il testo previgente e, sulla seconda colonna, quello proposto per l'odierna approvazione, al fine di una sua maggiore intelligibilità, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale ed al quale ad ogni buon fine si rinvia espressamente, intendendosi qui integralmente riportato e trascritto il suo contenuto, ben noto a tutti i partecipanti.

Pertanto, il Presidente chiede se qualcuno vuol intervenire ma tutti dichiarano di voler procedere direttamente alla votazione.

A questo punto, a seguito di tutto quanto sopra esposto, dato atto e riportato, per fare parte integrante e sostanziale del presente verbale, il Presidente, nella sua qualità,

INVITA

tutti i Consiglieri a votare.

Indi, il Presidente accerta e dichiara, ed io Notaio trascrivo, che il "l'Assem-

blea Generale", resa edotta delle modifiche da adottarsi e dei nuovi testi degli articoli dello Statuto interessati, preso atto di quanto proposto dal Presidente, dopo averlo condiviso,

DELIBERA, CON VOTO ESPRESSO PER CHIAMATA NOMINALE,
che ha dato i seguenti risultati:

-- favorevoli:

tutti i 39 (trentanove) Consiglieri presenti (anche videocollegati o per deleghe);

-- contrari:

nessuno;

-- astenuti:

nessuno;

e quindi all'unanimità dei presenti

DI APPROVARE E DI ADOTTARE

il nuovo testo dello statuto, con ivi inserite le modifiche di cui sopra, composto di 45 (quarantacinque) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale ed al quale ad ogni buon fine si rinvia espressamente, intendendosi qui integralmente riportato e trascritto il suo contenuto, ben noto a tutti i partecipanti, precisandosi che, in caso di difformità tra tale testo e quello contenuto nel documento allegato sotto la lettera "B", prevarrà in ogni caso il testo di cui all'allegato "C".

I risultati delle votazioni vengono proclamati dal Presidente, il quale riconosce che esse si sono svolte regolarmente.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, come fa constatare, il Presidente

dichiara

chiusa la riunione mentre sono le ore diciannove e minuti due.

Spese e conseguenti tutte del presente atto sono a carico del Partito Politico avente la denominazione "INSIEME - LAVORO E FAMIGLIA SOLIDARIETA' E PACE" (in forma abbreviata "INSIEME").

Il presente atto è esente da registrazione per espressa disposizione legislativa ai sensi dell'articolo 11-ter 1 (ovvero 11quater) della tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è altresì esente da imposta di bollo per espressa disposizione legislativa ai sensi dell'articolo 27-ter della tabella B "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto" allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Il Presidente presta il proprio consenso affinché io Notaio verbalizzante possa trattare e conservare i dati personali contenuti nel presente atto ai sensi di legge; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.

MENZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTO NOTARILE

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio e da me letto, unita-

mente a quanto allegato, alla Comparsa la quale lo dichiara conforme alla sua volontà.

Occupa tre fogli scritti per pagine intere otto e sulla presente fin qui e viene sottoscritto alle ore venti e minuti trentasette.

Firmato

Anna Maria PITZOLU

Laura LEONZI Notaio Sigillo

ELENCO PRESENZE 19.12.2023

		Delega	Presenza	Votaz.1	Votaz.2	Votaz.3
1	ANTENUCCI Mario	^a DI LISA		favorevole		
2	AUFIERO Franco	_____	_____			
3	BARBARISI Alfonso	^a HERCOGLIANO		favorevole		
4	BARONI Alda	^a Cantoni		favorevole		
5	BEVILACQUA Cristiano	_____	_____			
6	CAMPUS Elisabetta		Si Videocell.	favorevole		
7	CANTONI Aldo		Si Videocell.	favorevole		
8	CAPUTO Gabriele	_____	_____			
9	CECERE Antonio	_____	_____			
10	CERVELLINO Donato		Si Videocell	favorevole		
11	CIRAVEGNA Daniele		Si Videocell	favorevole		
12	COTTA Maurizio		Si Videocell.	favorevole		
13	COTTI Maria Chiara	_____	_____			
14	CURCIO Gennaro	_____	_____			
15	DE PIETRO Oreste	_____	_____			
16	DI LISA Nicola		Si Videocell	favorevole		
17	DI STEFANO Rosario		Si Videocell	favorevole		



Luca Leon

Donna Maria

7						
1	FANELLI Rosanna					
8						
1	FERTITTA Vincenzo	e	Fonti		favorevole	
9						
2	FONTI Primo			Si Videocol	favorevole	
0						
2	FUCILE Sergio			Si Videocol	favorevole	
1						
2	GALBIATI Domenico			Si Videocol	favorevole	
2						
2	GAZZOTTI Lucia					
3						
2	GHELFI Giovanna	e	Molteni		favorevole	
4						
2	GIORDANO Antonino			Si Videocolleg.	favorevole	
5						
2	GOSSO Luca	e	Risso		favorevole	
6						
2	IANNITTI Francesco			Si Videocol	favorevole	
7						
2	LATEANA Teodoro					
8						
2	MAGGI Isa					
9						
3	MAGGIO Antonio					

0						
3	MAGLIANO Davide		Si Videocollo	ferovendo		
1						
3	MANISCALCO Massimo					
2		<hr/>				
3	MANZARI Gaetano	2 Ruggiero		ferovendo		
3						
3	MARCACCIO Michaela					
4		<hr/>				
3	MERCOGLIANO Felice		Si Videocollo	ferovendo		
5						
3	MOCELLIN Nadia		Si Videocollo	ferovendo		
6						
3	MOLTENI Mattia		Si Videocollo	ferovendo		
7						
3	MOSTI Eleonora		Si Videocollo	ferovendo		
8						
3	NESTA Tiziana		Si Videocollo	ferovendo		
9						
4	NOTARPIETRO	2				
0	Adalberto	GARBIATI		ferovendo		
4	PANZETTA Pietro					
1		<hr/>				
4	PITZOLU Anna Maria		<u>Presenze</u>	ferovendo		
2						
4	POGGI Francesco					
		<hr/>				



Leonora

Eleonora

Anna Maria

3						
4	POLVARA Carlo	a SPALLUCA		feriale		
4						
4	POZZATI Luciana		si Videocal	feriale		
5						
4	PRAGLIOLA Antonella		si Videocal	feriale		
6						
4	PRESTERA Michele					
7						
4	RISSO Alessandro		si Videocal	feriale		
8						
4	RUGGIERO Fortunata		si Videocal	feriale		
9						
5	SCIORTINO Maurizio					
0						
5	SERRANO Paola					
1						
5	SGARBI Anna Maria					
2						
5	SPALLUCCI Mauro		si Videocal	feriale		
3						
5	SPINELLI Agnese	Pragliola	si Videocal	feriale		
4						
5	SYLL Katia	a TORRIANI		feriale		
5						
5	TORRIANI Marco		si Videocal	feriale		

6						
5	TORTORA Raffaele	o Cervellino		ferivide		
7						
5	TORTORELLA M. Laura					
8						
5	ZANENGA Erminio		si Videoced	ferivide		
9						
6	ZOROBERTO Pasqualino		si Videocall	ferivide		
0						

Due Miane R. R. R.

Leone Leone



<p style="text-align: center;">INSIEME</p> <p style="text-align: center;"><i>Per una presenza pubblica ispirata cristianamente</i></p> <p style="text-align: center;">STATUTO DEL PARTITO</p> <p style="text-align: center;">(testo 5.2.2021)</p>	<p style="text-align: center;">INSIEME</p> <p style="text-align: center;"><i>Per una presenza pubblica ispirata cristianamente</i></p> <p style="text-align: center;">STATUTO DEL PARTITO</p> <p style="text-align: center;">(modifica 2023)</p>
<p>Capo I - Disposizioni generali, principi fondativi e finalità del Partito</p> <p>Articolo 1 - Denominazione - Sede - Durata</p> <p>1. È costituito, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, il Partito politico INSIEME – LAVORO E FAMIGLIA SOLIDARIETÀ E PACE (in forma abbreviata INSIEME), sotto forma di associazione.</p> <p>2. Il Partito ha la propria sede legale in Roma, Vicolo delle Palle 25, presso l'ing. Sandro Gualano. Ogni mutamento della sede deve essere deliberato dal Consiglio Generale ed effettuato in osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto -legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2014, n. 13. È di competenza del Consiglio Generale la decisione di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, in tutto il territorio della Repubblica Italiana o anche all'estero presso le località ove hanno sede le istituzioni dell'Unione Europea o le Agenzie delle Nazioni Unite, dotate di stabile rappresentanza in persona di un coordinatore nominato dal Consiglio stesso.</p> <p>3. Le modifiche della denominazione del Partito sono approvate dall'Adunanza Plenaria, su proposta del Gruppo di Direzione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>4. La durata del Partito è a tempo indeterminato.</p> <p>Articolo 2 – Principi fondativi e finalità</p> <p>1. Il Partito pone al centro della sua identità ideale e programmatica la dignità inalienabile della persona umana, in ogni momento del suo sviluppo terreno, la salvaguardia della famiglia (come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione repubblicana), il primato della libertà di educazione e il riconoscimento dell'appartenenza di tutti gli uomini ad un'unica famiglia.</p>	<p>Capo I - Disposizioni generali, principi fondativi e finalità del Partito</p> <p>Articolo 1 – Denominazione – Sede – Durata</p> <p>1. È costituito, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, il Partito politico INSIEME – LAVORO E FAMIGLIA SOLIDARIETÀ E PACE (in forma abbreviata INSIEME), sotto forma di associazione.</p> <p>2. Il Partito ha la propria sede legale in Roma, via Giosue Carducci n. 4, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Pitzolu. La modifica della sede legale e l'istituzione e modifica di sedi secondarie in Italia o all'estero è deliberata dal Consiglio Nazionale ed effettuata in osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2014, n. 13.</p> <p>3. La durata del Partito è a tempo indeterminato.</p> <p>Articolo 2 – Principi fondativi e finalità</p> <p>1. Il Partito, laico e aconfessionale, trae la propria ispirazione dalla visione cristiana dell'uomo, della vita e della storia. Intende proporre l'intrinseco valore umano e civile a tutti i cittadini, qualunque sia la loro cultura di appartenenza. Pone al centro della sua identità ideale e programmatica il valore universale della persona, a prescindere dalla sua nazionalità, e, cioè, la dignità inalienabile dal concepimento alla morte naturale e in ogni frangente della sua storia personale. Sostiene la salvaguardia della famiglia – come riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione repubblicana -e, in modo particolare, la sua funzione generativa e il primato che le appartiene in ordine alla libertà educativa. Promuove il pieno riconoscimento dell'appartenenza di tutti gli esseri umani ad un'unica famiglia.</p>



Saverio Leonardi

Anna Maria Pitzolu

2. Si propone di concorrere con i suoi programmi e la sua azione alla creazione delle condizioni politiche, economiche e sociali che permettano alle persone di coltivare le proprie speranze e dispiegare appieno le proprie potenzialità e alla grande famiglia umana di vivere nella concordia e solidarietà.

3. Si riconosce pienamente nei principi espressi dalla Costituzione repubblicana, trae ispirazione dalla grande lezione della Dottrina sociale della Chiesa, dalla tradizione politica popolare e dalle sue grandi figure, come Sturzo, De Gasperi, Fanfani, La Pira, Moro, nonché da quel pensiero laico, liberale e riformatore che condivide il riconoscimento della dignità intangibile della persona.

4. Opera affinché la famiglia, luogo primario della vita e degli affetti delle persone, ambito della generazione e del futuro di una comunità, trovi tutela, sostegno e promozione da parte dello Stato e di tutti gli organi pubblici.

5. Sostiene le ragioni del lavoro, dell'impresa, dell'economia sociale di mercato e dell'economia civile e promuove lo sviluppo di una società aperta, libera e solidale, dove le persone, le associazioni, le comunità possano trovare ampio spazio per perseguire le proprie legittime finalità e le diseguaglianze siano contrastate. Opera per favorire la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali nell'ambito dell'impresa.

2. Il Partito si propone di concorrere con i programmi della sua azione politica alla creazione delle condizioni politiche, economiche e sociali che permettano ad ogni cittadino di raggiungere una piena condizione di libertà, maturare personale capacità critica e autonomia di giudizio, coltivare le proprie speranze, dispiegare appieno le proprie potenzialità.

3. Il Partito si propone, altresì, di operare perché la grande famiglia umana possa vivere nella concordia e nella solidarietà. A tal fine, ritiene preminente il proprio fermo e costante impegno diretto a promuovere l'unità politica dell'Europa, nonché concorrere al concerto dei Paesi liberi e democratici, promuovendone, accanto ai compiti di difesa e sicurezza, un forte impegno diretto al progressivo superamento di diseguaglianze di sviluppo moralmente inaccettabili, lesive della dignità delle persone, fonti perenni di gravi tensioni e conflitti sul piano internazionale.

4. Il Partito assume quale costante riferimento, della propria iniziativa politica la Costituzione repubblicana e, nel contempo, la Dottrina Sociale della Chiesa, assunta integralmente, in modo particolare per quanto concerne le "questioni eticamente sensibili" delle quali riconosce, accanto al valore morale, il ruolo dirimente in ordine alla stessa promozione della libertà e della giustizia. Si riconosce nella tradizione politica e culturale del cattolicesimo liberale, democratico e popolare e nelle grandi figure – Sturzo, De Gasperi, Fanfani, La Pira, Moro – che ne sono state eminenti espressioni, nonché nel pensiero laico e riformista che condivide il riconoscimento della dignità intangibile della persona.

5. Il Partito:

a) opera affinché la famiglia, luogo primario della vita e degli affetti delle persone, ambito della generazione e del futuro di una comunità, trovi tutela, sostegno e promozione da parte dello Stato e di tutti gli organi pubblici.

b) sostiene le ragioni del lavoro, dell'impresa, dell'economia sociale di mercato e dell'economia civile e promuove lo sviluppo di una società aperta, libera e solidale, dove le persone, le associazioni, le comunità possano trovare ampio spazio per perseguire le proprie legittime finalità e le diseguaglianze siano contrastate. Opera per favorire la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali nell'ambito dell'impresa. Propone che, oltre ai parametri che consentono la validazione del PIL, vengano strutturalmente introdotti indici che consentano di misurare annualmente l'incremento di valore umano (IVU) connesso alle politiche sociali, nonché allo sviluppo economico e produttivo del Paese.

c) si propone di contribuire al rilancio del sistema formativo del Paese, facendo in modo che le scuole tornino ad essere, prima che luoghi di istruzione, luoghi di formazione delle nuove generazioni, sostenendo la famiglia nel

6. Si richiama ai principi della sussidiarietà sia nell'ambito dell'organizzazione dei pubblici poteri che nelle relazioni tra le istituzioni ed i corpi sociali intermedi, anche al fine di ridurre le inefficienze burocratiche nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.

7. Opera, convinto della unità della famiglia umana, affinché i rapporti tra le nazioni siano pacifici e i paesi che più hanno in termini di risorse rispondano alle domande di quelli che meno hanno.

8. Afferma il rispetto della natura e dei suoi delicati equilibri come criterio fondamentale dell'azione pubblica, sociale e individuale.

9. Si rivolge a tutte le donne e gli uomini di buona volontà che desiderino condividere una coraggiosa impresa di trasformazione del nostro Paese.

Articolo 3 – Attività e iniziative del Partito

1. Il Partito attua le sue finalità nell'ambito politico, economico, sociale e culturale attraverso tutte le attività e iniziative che riterrà utili ed opportune per la realizzazione dei suoi scopi.

2. Per raggiungere i fini proposti il Partito potrà:

a) concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali;

b) servirsi di tutti i mezzi di comunicazione necessari provvedendo anche ad editare, diffondere e divulgare stampa sia occasionale che periodica, sia in forma cartacea che elettronica, ivi comprese iniziative editoriali e giornalistiche, pubblicazione di libri, produzione di materiale audiovisivo e gestione di emittenti radio e televisive;

c) produrre, raccogliere e diffondere materiale multimediale e sussidi come strumenti privilegiati per il raggiungimento delle finalità istitutive;

d) organizzare eventi rivolti al più vasto pubblico di elettori e simpatizzanti: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stand espositivi;

e) promuovere opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri: petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta e referendum, sollecitazioni dell'intervento della giustizia e delle autorità amministrative;

f) promuovere iniziative per il tempo libero, la formazione comune e la socialità, intese a restituire all'agire politico la propria peculiare dimensione comunitaria, fondata sull'amicizia e sulla condivisione di valori, ideali e interessi;

fondamentale compito di costruzione della persona umana.

d) si richiama ai principi della sussidiarietà sia nell'ambito dell'organizzazione dei pubblici poteri che nelle relazioni tra le istituzioni e i corpi sociali intermedi, anche al fine di ridurre le inefficienze burocratiche nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.

e) opera, convinto della unità della famiglia umana, affinché i rapporti tra le nazioni siano pacifici e i Paesi che più hanno in termini di risorse rispondano alle domande di quelli che meno hanno.

f) afferma il rispetto della natura e dei suoi delicati equilibri come criterio fondamentale dell'azione pubblica, sociale e individuale.

g) si rivolge a tutte le donne e gli uomini di buona volontà che desiderino condividere una coraggiosa impresa di trasformazione del nostro Paese.

Articolo 3 – Attività e iniziative del Partito

1. Il Partito attua le sue finalità nell'ambito politico, economico, sociale e culturale attraverso tutte le attività e iniziative che riterrà utili ed opportune per la realizzazione dei suoi scopi.

2. Per raggiungere i fini proposti il Partito potrà:

a) concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali;


b) servirsi di tutti i mezzi di comunicazione necessari provvedendo anche ad editare, diffondere e divulgare stampa sia occasionale, sia periodica, in forma cartacea o elettronica, ivi comprese iniziative editoriali e giornalistiche, pubblicazione di libri, produzione di materiale audiovisivo e gestione di emittenti radio e televisive;

c) produrre, raccogliere e diffondere materiale multimediale e sussidi come strumenti privilegiati per il raggiungimento delle finalità istitutive;

d) organizzare eventi rivolti al più vasto pubblico di elettori e simpatizzanti: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stand espositivi;

e) promuovere opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri: petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta e referendum, sollecitazioni dell'intervento della giustizia e delle autorità amministrative;

f) promuovere iniziative per il tempo libero, la formazione comune e la socialità, intese a restituire all'agire politico la propria peculiare dimensione comunitaria, fondata sull'amicizia e sulla condivisione di valori, ideali e interessi;



Renzo

Renzo

g) organizzare e partecipare a congressi nazionali e internazionali;

h) intrattenere relazioni e contatti permanenti con personalità, associazioni e movimenti con finalità simili a quelle del Partito;

i) svolgere ogni altra attività ordinaria o straordinaria, mobiliare o immobiliare, necessaria od opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità, ivi comprese l'acquisto e locazione di immobili, l'assunzione di mutui e la prestazione di garanzie.

Articolo 4 – Simbolo

1. Il Partito adotta il seguente simbolo:

«Un cerchio la cui circonferenza è di colore blu-Europa ed il cui interno è di colore bianco e blu-Europa, precisamente nel modo che segue:

- nella parte superiore, su fondo bianco, che occupa circa due terzi dell'area, sono iscritte due maglie di catena posizionate in orizzontale ed intrecciate, dal lato interno, l'una nell'altra, di cui quella a sinistra è di colore blu-Europa e quella a destra è di colore rosso-arancione; ad essa è sottostante, sempre in colore rosso-arancione, la parola "insieme" a caratteri stampatello minuscolo;

- nella parte inferiore, su fondo blu-Europa biconvesso, che occupa circa un terzo dell'area, sono iscritte le parole "lavoro e famiglia solidarietà e pace", in colore bianco a caratteri stampatello minuscolo su due righe, laddove le parole "lavoro e famiglia" compongono la prima riga e le parole "solidarietà e pace" la seconda, alla prima sottostante. Al di sotto di tali ultime due righe scritte vi sono dodici stelle di colore giallo disposte a cerchio. La detta parte blu-Europa non aderisce alla circonferenza in quanto ne risulta separata da uno spazio di colore bianco che la circonda inferiormente».

2. Detto simbolo viene allegato al presente Statuto sotto la lettera "A", in unico inserto, in veste grafica onde costituirne parte integrante e sostanziale.

3. Il simbolo è utilizzato in conformità al presente Statuto e ne può essere autorizzato l'utilizzo nella composizione sopra descritta o con delle varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti.

4. I Centri di presenza riconosciuti ai sensi del capo IV del presente Statuto utilizzano il simbolo in conformità al presente Statuto, ai regolamenti e alle determinazioni del Gruppo di Direzione nazionale.

5. Qualsiasi decisione relativa all'utilizzo del simbolo è di competenza del Gruppo di Direzione nazionale.

6. Le modifiche del simbolo del Partito sono approvate dall'Adunanza Plenaria, su proposta del Consiglio Generale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Articolo 5 – Sito internet

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle in-

g) organizzare e partecipare a congressi nazionali e internazionali;

h) intrattenere relazioni e contatti permanenti con personalità, associazioni e movimenti con finalità simili a quelle del Partito;

i) svolgere ogni altra attività ordinaria o straordinaria, mobiliare o immobiliare, necessaria od opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità, ivi comprese l'acquisto e locazione di immobili, l'assunzione di mutui e la prestazione di garanzie, previa verifica delle entrate che ne rendano sostenibile l'impegno finanziario.

Articolo 4 – Simbolo

1. Il Partito adotta il seguente simbolo:

«Un cerchio la cui circonferenza è di colore blu-Europa ed il cui interno è di colore bianco e blu-Europa, precisamente nel modo che segue:

- nella parte superiore, su fondo bianco, che occupa circa due terzi dell'area, sono iscritte due maglie di catena posizionate in orizzontale ed intrecciate, dal lato interno, l'una nell'altra, di cui quella a sinistra è di colore blu-Europa e quella a destra è di colore rosso-arancione; ad essa è sottostante, sempre in colore rosso-arancione, la parola "insieme" a caratteri stampatello minuscolo;

- nella parte inferiore, su fondo blu-Europa biconvesso, che occupa circa un terzo dell'area, sono iscritte le parole "lavoro e famiglia solidarietà e pace", in colore bianco a caratteri stampatello minuscolo su due righe, laddove le parole "lavoro e famiglia" compongono la prima riga e le parole "solidarietà e pace" la seconda, alla prima sottostante. Al di sotto di tali ultime due righe scritte vi sono dodici stelle di colore giallo disposte a cerchio. La detta parte blu-Europa non aderisce alla circonferenza in quanto ne risulta separata da uno spazio di colore bianco che la circonda inferiormente».

2. Detto simbolo viene allegato al presente Statuto sotto la lettera "A", in unico inserto, in veste grafica onde costituirne parte integrante e sostanziale.

3. Il simbolo è utilizzato in conformità al presente Statuto e ne può essere autorizzato l'utilizzo nella composizione sopra descritta o con delle varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti.

4. Qualsiasi decisione relativa all'utilizzo del simbolo è di competenza della Segreteria nazionale.

Articolo 5 – Sito internet e strutture di comunicazione ufficiale

formazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, il Partito realizza un sito *internet* tale da rispettare i principi di elevata accessibilità anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità, di interoperabilità.

2. Nella gestione del sito *internet* di cui al comma precedente, il Partito si conforma alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.

Articolo 6 – Raccordo ed integrazione con formazioni politiche sovranazionali e internazionali e di altri Paesi

1. In continuità con la sua vocazione alla cooperazione internazionale e conscio della importanza crescente della dimensione politica europea, il Partito valuterà le possibilità di raccordo e integrazione con le formazioni politiche sovranazionali ed internazionali e di altri Paesi che meglio corrispondano ai propri principi ispiratori.

Articolo 7 – Principi di democrazia interna

1. Il Partito si conforma alle regole del metodo democratico di cui all'art. 49 della Costituzione e alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13.

2. Il Partito si fonda sul principio della democrazia paritaria tra uomo e donna e promuove azioni concrete volte a favorire le pari opportunità tra i sessi, ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono il riconoscimento di eguali diritti e medesimi doveri, ed in particolare quelli si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne.

3. Nella composizione degli organi nazionali, delle articolazioni periferiche e dei suoi organismi collegiali, nonché nelle candidature e nella determinazione delle cariche elettive, il Partito persegue l'obiettivo della parità

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, il Partito realizza una piattaforma web tale da rispettare i principi di elevata accessibilità anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità, di interoperabilità, conforme alle normative tempo per tempo emanate riguardo la tutela dei dati personali e della "privacy", ivi compresi i provvedimenti del Garante.

2. La piattaforma web, denominata "INSIEME-PER.IT", è lo strumento di comunicazione ufficiale del Partito.

3. Sulla piattaforma web vengono pubblicate tutte le informazioni relative alle attività del Partito.

4. I direttori responsabili della piattaforma web e degli organi di diffusione del Partito sono nominati dalla Segreteria nazionale.

5. Il Partito promuove, organizza e sostiene forme di informazione e partecipazione associativa tramite la rete e altre tecnologie digitali (mail, newsletter, chat, blog, social, etc.).

6. La Segreteria nazionale può autorizzare la creazione e diffusione, anche per via telematica, di altri organi d'informazione del Partito.

7. La Segreteria nazionale può autorizzare l'uso dei social network e di altre forme di aggregazione in rete per la divulgazione di notizie relative alle attività di Partito.

Articolo 6 – Raccordo e integrazione con formazioni politiche sovranazionali e internazionali e di altri Paesi


1. In continuità con la sua vocazione alla cooperazione internazionale e conscio della importanza crescente della dimensione politica europea, il Partito valuterà le possibilità di raccordo e integrazione con le formazioni politiche sovranazionali ed internazionali e di altri Paesi che meglio corrispondano ai propri principi ispiratori. Le relative decisioni sono assunte dal Consiglio Nazionale.

Articolo 7 – Principi di democrazia interna

1. Il Partito si conforma alle regole del metodo democratico di cui all'art. 49 della Costituzione e alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13.

2. Il Partito si fonda sul principio della democrazia paritaria tra uomo e donna e s'impegna a promuovere le pari opportunità tra i sessi, rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono il riconoscimento di eguali diritti e medesimi doveri, ed in particolare quelli si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne.

3. Nella composizione dei suoi organismi collegiali e nella determinazione delle cariche elettive, il Partito persegue



Stam

Gene

Donna Marie shot

di genere, di cui all'art. 51 della Costituzione. Al fine di perseguire l'obiettivo della parità tra ognuno dei due sessi, nella composizione delle liste per l'elezione degli organi collegiali del partito, sia nazionali che periferici, e di quelle per la partecipazione a competizioni elettorali, ferma restando l'osservanza di differenti disposizioni di legge, il partito assicurerà che ciascuna lista abbia un numero di candidati dei due sessi proporzionale al numero dei corrispondenti iscritti, fermo restando che, in ogni caso, il numero di candidati per ciascun sesso sia pari ad almeno un terzo dei candidati nella lista.

4. Il Partito promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolati dalle norme statutarie e regolamentari che fissano limiti al cumulo e al rinnovo dei mandati.

5. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso la piattaforma web del Partito.

6. Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto, l'impegno politico degli iscritti è regolato dal principio della partecipazione e dall'osservanza delle decisioni assunte dalla maggioranza, con il riconoscimento dei diritti delle minoranze.

7. Ogni iscritto ha diritto di voto nell'organo di appartenenza. In ogni articolazione del Partito il voto è palese, salvo per le deliberazioni riguardanti le designazioni di persone, che al contrario devono avvenire a scrutinio segreto, salvo che il voto palese sia accettato dal 90 per cento dei presenti.

8. Nel caso di elezioni a funzioni monocratiche, ove nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti o da chi segue in caso di ritiro di uno dei primi due.

9. Al fine di tutelare le minoranze interne al partito, gli organi collegiali sono eletti sulla base di liste presentate da una rappresentanza pari almeno al 5 per cento degli aventi diritto al voto e depositate almeno due giorni prima dell'assemblea dell'organo elettivo. Ciascuna lista può prevedere candidati fino ad un massimo di due terzi dei componenti da eleggere e nel rispetto di quanto previsto al comma 4 per assicurare la parità tra i sessi. Ogni avente diritto al voto può concorrere a presentare una sola lista, dovendosi in caso contrario considerare nulla la sua sottoscrizione, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Alla elezione dei componenti si procede con il metodo il metodo d'Hondt, secondo le modalità che saranno specificate in apposito Regolamento. Nel caso di parità, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun componente o che abbia eletto un numero inferiore di componenti. Qualora non siano applicabili i precedenti criteri, risulta eletto il componente della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio

l'obiettivo della parità di genere, in attuazione del principio sancito dall'art. 51 della Costituzione. Tali principi trovano riflesso nelle modalità di determinazione della composizione degli organi nazionali, nelle articolazioni periferiche e nelle candidature. Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata dal Partito in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi potrà essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.

4. Il Partito promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolati dalle norme statutarie e regolamentari che fissano limiti al cumulo e al rinnovo dei mandati.

5. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso la piattaforma web del Partito.

6. Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto, l'impegno politico degli iscritti è regolato dal principio della partecipazione e dall'osservanza delle decisioni assunte dalla maggioranza, con il riconoscimento dei diritti delle minoranze.

7. Ogni iscritto ha diritto di voto nell'organo di appartenenza. In ogni articolazione del Partito il voto è palese, salvo per le deliberazioni riguardanti le designazioni di persone, che al contrario devono avvenire a scrutinio segreto, salvo che il voto palese sia accettato dalla maggioranza dei presenti.

8. Nel caso di elezioni a funzioni monocratiche, ove nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti o da chi segue in caso di ritiro di uno dei primi due.

9. Al fine di tutelare le minoranze interne, gli organi collegiali sono eletti sulla base di liste presentate da una rappresentanza pari almeno al 3% degli aventi diritto al voto e depositate almeno due giorni prima dell'assemblea dell'organo elettivo. Ogni avente diritto al voto può concorrere a presentare una sola lista, dovendosi in caso contrario considerare nulla la sua sottoscrizione, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Alla elezione dei componenti si procede con il metodo proporzionale d'hondt.

Capo II - Iscrizione al Partito, diritti e doveri degli iscritti


Articolo 8 – Iscrizione al Partito

1. Possono iscriversi al Partito, in qualità di associati, purché abbiano compiuto la maggiore età e fatte salve le norme sul Movimento Giovanile, i cittadini italiani e gli aventi diritto al voto con residenza o domicilio in Italia o in altro Stato in cui vi sia un'organizzazione riconosciuta del Partito.
2. L'iscrizione al Partito esprime una scelta morale, libera e responsabile della persona in termini di impegno, azione e condotta in sintonia e in conformità ai valori fondanti proclamati nello Statuto, ai principi, diritti e doveri enunciati nel successivo articolo 9 e nel Codice etico di cui al comma successivo, nonché alle norme e all'ordinamento giuridico che regolano la complessiva attività e vita del Partito.
3. Al fine di favorire la massima efficacia nel riconoscere, promuovere, realizzare e garantire i valori, i principi e le norme che fondano ed edificano l'identità morale e politica del Partito, nonché per armonizzare al meglio tali obiettivi con le libertà e le responsabilità personali di tutti coloro che entrano in relazione con il Partito, il Consiglio Generale, a maggioranza dei suoi componenti, elabora e adotta un assetto organizzativo conforme ai principi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e un Codice etico che si rivolge a tutti gli iscritti, agli organi e ai rappresentanti del Partito e ai terzi che intrattengono rapporti con il Partito. Tale assetto dovrà conformarsi anche ai principi sottesi alle norme in materia di conflitto d'interessi, e segnatamente alla Legge 20 luglio 2001, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle norme in tema di trasparenza su contributi e donazioni, con particolare riguardo alla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'iscrizione al Partito è individuale, annuale e comporta il versamento di una quota annuale d'iscrizione, nonché il conferimento dei propri dati personali, ed è fatta mediante la piattaforma telematica ovvero attraverso domanda, anche non telematica, ma in una forma che consenta l'individuazione del sottoscrittore, presentata ai Centri di presenza di cui all'articolo 27 dello Statuto ed indirizzata al legale rappresentante del Partito all'indirizzo della sua sede legale.
5. La domanda di iscrizione al Partito deve essere contro firmata da almeno due iscritti che attestino, per quanto a loro conoscenza, che il richiedente sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Partito e ne condivida le finalità.
6. I dati personali degli iscritti sono raccolti, custoditi e gestiti dal Partito adottando tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, in conformità al regolamento (UE) n. 2016/679 ed a tutta

Capo II - Iscrizione al Partito, diritti e doveri degli iscritti

Articolo 8 – Iscrizione al Partito

1. Possono iscriversi al Partito, in qualità di associati, purché abbiano compiuto la maggiore età, i cittadini italiani e gli aventi diritto al voto con residenza o domicilio in Italia o in altro Stato in cui vi sia un'organizzazione riconosciuta del Partito.
2. L'iscrizione al Partito esprime una scelta morale, libera e responsabile della persona in termini di impegno, azione e condotta in sintonia e in conformità ai valori fondanti proclamati nello Statuto, ai principi, diritti e doveri enunciati nel successivo articolo 9 e nel Codice etico di cui al comma successivo, nonché alle norme e all'ordinamento giuridico che regolano la complessiva attività e vita del Partito.
3. Al fine di favorire la massima efficacia nel riconoscere, promuovere, realizzare e garantire i valori, i principi e le norme che fondano ed edificano l'identità morale e politica del Partito, nonché per armonizzare al meglio tali obiettivi con le libertà e le responsabilità personali di tutti coloro che entrano in relazione con il Partito, il Consiglio nazionale, a maggioranza dei suoi componenti, elabora e adotta un assetto organizzativo conforme ai principi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e un Codice etico che si rivolge a tutti gli iscritti, agli organi e ai rappresentanti del Partito e ai terzi che intrattengono rapporti con il Partito. Tale assetto dovrà conformarsi anche ai principi sottesi alle norme in materia di conflitto d'interessi, e segnatamente alla Legge 20 luglio 2001, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle norme in tema di trasparenza su contributi e donazioni, con particolare riguardo alla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'iscrizione al Partito è individuale e comporta il versamento di una quota annuale d'iscrizione deliberata dalla Segreteria nazionale, nonché il conferimento dei propri dati personali per le finalità connesse alle attività del Partito, ed è fatta mediante la piattaforma telematica ovvero attraverso domanda, anche non telematica, ma in una forma che consenta l'individuazione del sottoscrittore.
5. Sull'ammissione di nuovi associati delibera a maggioranza la Segreteria nazionale, sentito il Coordinatore del Centro di presenza di riferimento o della Struttura territoriale più prossima alla residenza o domicilio del richiedente. I criteri e le modalità di ammissione potranno essere specificati in apposito Regolamento approvato dalla stessa Segreteria nazionale.



Leone Leon

Anna Maria Pitol

la normativa vigente pro tempore.

7. Le modalità di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell' art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679

Articolo 9 – Impegno morale, diritti e doveri degli iscritti. Ruolo dei simpatizzanti

1. Ogni iscritto è tenuto all'osservanza dello Statuto, del Codice etico, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione e a quella del programma e della linea politica del Partito.
2. Ogni iscritto ha il diritto di:
 - a) partecipare attivamente alla vita del Partito, contribuendo alla formazione della proposta politica, alla determinazione del suo indirizzo e della sua attuazione nelle forme e nei modi stabiliti dal presente statuto;
 - b) candidarsi, cioè poter essere designato o nominato a cariche interne secondo le norme dello Statuto;
 - c) conoscere le determinazioni degli organi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;
 - d) proporre la propria candidatura nelle liste elettorali ad ogni livello territoriale, secondo le regole del presente statuto;
 - e) vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
 - f) ricorrere al Collegio per le garanzie statutarie qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto
3. Ogni iscritto ha il dovere di:
 - a) partecipare attivamente alla vita del Partito, assolvendo i compiti affidatigli;
 - b) svolgere una costante azione di presenza politica sui territori e negli ambienti nei quali vive e opera;
 - c) garantire l'unità operativa del Partito e astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocimento al Partito;
 - d) tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
 - e) rispettare le norme di convivenza democratica e i diritti di eventuali minoranze interne;
 - f) corrispondere la quota annuale di iscrizione stabilita dalla Segreteria nazionale, in conformità al presente Statuto;
 - g) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica;

6. Gli Associati hanno diritto di partecipazione con libertà di opinione e di proposta e, se in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale, di voto al Congresso nazionale o alla elezione dei delegati al Congresso nazionale nei casi previsti dallo statuto, nonché alle riunioni degli organi territoriali ai quali appartengono.

7. Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale, a parità di condizioni e senza discriminazioni, possono candidarsi alle elezioni dei componenti degli organi del Partito.

Articolo 9 – Impegno morale, diritti e doveri degli iscritti. Ruolo dei simpatizzanti

1. Ogni iscritto è tenuto all'osservanza dello Statuto, del Codice etico, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione e a quella del programma e della linea politica del Partito.
2. In particolare, ogni iscritto è tenuto a:
 - a) partecipare attivamente alla vita del Partito, assolvendo i compiti affidatigli;
 - b) svolgere una costante azione di presenza politica sui territori e negli ambienti nei quali vive e opera;
 - c) garantire l'unità operativa del Partito e astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocimento al Partito;
 - d) tenere nei confronti degli altri aderenti un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
 - e) rispettare le norme di convivenza democratica e i diritti di eventuali minoranze interne;

h) osservare una condotta ispirata alla trasparenza e correttezza nell'esercizio delle attività politiche e negli incarichi pubblici ricoperti;

i) astenersi dall'adozione di decisioni o svolgere attività, quale iscritto, responsabile o eletto, in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.

4. Gli iscritti, i dirigenti ed eletti nelle file del Partito ed i simpatizzanti non iscritti, all'atto dell'iscrizione, dell'accettazione di candidatura, dell'assunzione di carica o della adesione esterna sottoscrivono una dichiarazione nella quale si impegnano, sul proprio onore, a sostenere con lealtà e trasparenza i valori propugnati dal Partito, la rettitudine e la trasparenza dei comportamenti personali nella partecipazione alle attività interne ed esterne riferibili al Partito medesimo. Parimenti dichiarano di aver preso conoscenza del programma del Partito e del codice di comportamento rivolto ad iscritti, dirigenti ed eletti, nonché degli obblighi previsti dal comma precedente. Dichiarano altresì di astenersi dal raccogliere fondi in nome e per conto del Partito, a qualsiasi titolo ed in particolare in vista di vantaggi da attribuire a singoli, gruppi od associazione. Si impegnano, altresì, qualora avessero notizia della spontanea manifestazione di volontà di alcuno di effettuare donazioni al Partito, di notiziare, senza indugio, gli organi locali e/o nazionali che procederanno ai sensi del regolamento economico-finanziario gestionale in riferimento alle contribuzioni liberali.
5. Il Partito può avvalersi del sostegno e della collaborazione attiva di simpatizzanti coinvolti informalmente nelle sue iniziative. Essi godranno di tutti i diritti d'informazione e di partecipazione che non attengano alla formazione degli organi e, in generale, alla vita interna del Partito.

Articolo 10 – Cause ostative all'iscrizione al Partito

1. Non possono essere iscritti al Partito coloro che non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito.
2. Non possono essere iscritti al Partito coloro che non posseggano i requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente ai fini della eleggibilità alle cariche di parlamentare nazionale.
3. Non possono essere iscritti al Partito coloro i quali siano iscritti ad altri Partiti politici.
4. Sono esclusi dal Partito coloro i quali appartengano ad associazioni massoniche.
5. Spetta al Gruppo di Direzione Nazionale la decisione sulla compatibilità dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti.

f) corrispondere la quota annuale di iscrizione stabilita dalla Segreteria nazionale, in conformità al presente Statuto;

g) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica;


h) osservare una condotta ispirata alla trasparenza e correttezza nell'esercizio delle attività politiche e negli incarichi pubblici ricoperti;

i) astenersi dall'adozione di decisioni o svolgere attività, quale iscritto, responsabile o eletto, in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.

3. Gli iscritti, i dirigenti ed eletti nelle file del Partito ed i simpatizzanti non iscritti, all'atto dell'iscrizione, dell'accettazione di candidatura, dell'assunzione di carica o della adesione esterna sottoscrivono una dichiarazione nella quale si impegnano, sul proprio onore, a sostenere con lealtà e trasparenza i valori propugnati dal Partito, la rettitudine e la trasparenza dei comportamenti personali nella partecipazione alle attività interne ed esterne riferibili al Partito medesimo. Parimenti dichiarano di aver preso conoscenza del programma del Partito e del codice di comportamento rivolto ad iscritti, dirigenti ed eletti, nonché degli obblighi previsti dal comma precedente. Dichiarano altresì di astenersi dal raccogliere fondi in nome e per conto del Partito, a qualsiasi titolo ed in particolare in vista di vantaggi da attribuire a singoli, gruppi od associazioni. Si impegnano, altresì, qualora avessero notizia della spontanea manifestazione di volontà di alcuno di effettuare donazioni al Partito, di notiziare, senza indugio, gli organi locali e/o nazionali.
4. Il Partito può avvalersi del sostegno e della collaborazione attiva di simpatizzanti coinvolti informalmente nelle sue iniziative. Essi godranno di tutti i diritti d'informazione e di partecipazione che non attengano alla formazione degli organi e, in generale, alla vita interna del Partito.

Articolo 10 – Cause ostative all'iscrizione al Partito

1. Non possono essere iscritti al Partito coloro che non posseggano i requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente ai fini della eleggibilità alle cariche di parlamentare nazionale o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito.
2. Non possono essere iscritti al Partito coloro i quali siano iscritti ad altri Partiti politici.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Articolo 11 – Perdita della qualifica di iscritto

1. La qualifica di iscritto si perde per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie, mediante comunicazione inviata al Coordinatore del Centro di presenza di riferimento o della Struttura territoriale più prossima;
 - b) morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione.
2. La perdita della qualifica di iscritto può avvenire anche per esclusione nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento della quota d'iscrizione annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro sessanta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte del Partito;
 - b) gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi del medesimo;
 - c) perdita dei requisiti per l'iscrizione;
 - d) azioni e comportamenti contrari agli interessi e ai valori del Partito;
 - e) reiterate violazioni dell'obbligo di partecipazione attiva alla vita del Partito e dell'obbligo di partecipare alle votazioni negli organi di appartenenza e di adempiere ai compiti affidati senza giustificato motivo.
3. Per circostanziate ragioni, il Gruppo di Direzione Nazionale può disporre, previa comunicazione all'interessato ed al Collegio per le garanzie statutarie, con effetto dalla data della comunicazione, la sospensione provvisoria di tutti i diritti dell'iscritto.
4. L'iscritto che cessa per qualsiasi motivo di far parte del Partito perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto. Gli iscritti cessati non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Partito.
5. La quota associativa non è in alcun modo trasmissibile.

Capo III - Organizzazione nazionale del Partito

Articolo 12 - Organi nazionali

1. Sono organi nazionali del Partito:

3. Sono esclusi dal Partito coloro i quali appartengano ad associazioni eversive, massoniche e mafiose.
4. Spetta alla Segreteria nazionale la decisione sulla compatibilità dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito, sentito il Centro di presenza o la Struttura territoriale più prossima alla residenza o al domicilio dell'interessato.

Articolo 11 – Perdita della qualifica di iscritto

1. La qualifica di iscritto si perde per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.
2. La perdita della qualifica di iscritto può avvenire anche per esclusione nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento della quota d'adesione annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte del Partito;
 - b) mancato pagamento della quota d'adesione annuale entro la fine dell'anno al quale essa si riferisce, anche in difetto di sollecito di pagamento;
 - c) gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi del medesimo;
 - d) perdita dei requisiti per l'iscrizione;
 - e) azioni e comportamenti contrari agli interessi e ai valori del Partito;
 - f) reiterate violazioni dell'obbligo di partecipazione attiva alla vita del Partito e dell'obbligo di partecipare alle votazioni negli organi di appartenenza e di adempiere ai compiti affidati senza giustificato motivo.
3. L'esclusione è deliberata dalla Segreteria Nazionale. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione, il quale può disporre la sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione.
4. Per circostanziate ragioni, la Segreteria nazionale può disporre, previa comunicazione all'interessato e al Collegio dei Garanti, con effetto dalla data della comunicazione, la sospensione provvisoria di tutti i diritti dell'iscritto. In ogni caso è sospeso dal diritto di voto e dalla carica eventualmente ricoperta l'associato che non sia in regola con il pagamento della quota annuale.
5. L'iscritto che cessa per qualsiasi motivo di far parte del Partito perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto. Gli iscritti cessati non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Partito. La quota associativa non è in alcun modo trasmissibile.

- a) l'Adunanza Plenaria;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Coordinatore e i due Vice-Coordinatori del Consiglio generale;
- d) il Gruppo di Direzione nazionale;
- e) il Coordinamento politico nazionale;
- f) l'Ufficio di Segreteria;
- g) il Comitato di Tesoreria;
- h) il Tesoriere e il Tesoriere aggiunto;
- i) il Segretario amministrativo nazionale, che è anche il legale rappresentante del Partito;
- j) il Collegio dei revisori dei conti;
- k) il Collegio per le garanzie statutarie.

Articolo 13 – Adunanza Plenaria

1. L'Adunanza Plenaria decide sulle linee e sugli obiettivi generali dell'azione politica del Partito, elegge il Coordinamento politico nazionale ed i componenti del Consiglio Generale ed approva mozioni di indirizzo politico ed organizzativo. Delibera altresì sulle modifiche della denominazione e del simbolo del partito.
2. L'Adunanza Plenaria è convocata in via ordinaria ogni due anni dal Coordinamento politico nazionale. L'Adunanza Plenaria è convocata, altresì, in via straordinaria dal Coordinamento politico nazionale o dal Coordinatore del Consiglio generale qualora sia presentata mozione in tal senso sottoscritta almeno dal dieci per cento dei componenti del Consiglio generale, votata ed approvata a maggioranza dallo stesso Consiglio.
3. Il Coordinatore del Consiglio generale convoca l'Adunanza Plenaria in caso di impedimento permanente o di dimissioni del Coordinamento politico nazionale.
4. Lo svolgimento dell'Adunanza Plenaria è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio generale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) le candidature a componente del Coordinamento politico nazionale vengono presentate, sulla base di una mozione, in collegamento a liste di candidati a componente del Consiglio generale, corredate, per ciascuna candidatura, delle sottoscrizioni di un numero di iscritti, pari almeno al cinque per cento del totale degli iscritti alla data di convocazione dell'Adunanza Plenaria, fermo restando che ciascuna lista, per ciascun organo, deve limitarsi ad indicare i due terzi dei suoi componenti;
 - b) la partecipazione ai lavori dell'Adunanza Plenaria è aperta a tutti gli iscritti;
 - c) può essere previsto il ricorso al voto digitale e al

Capo III - Organizzazione nazionale del Partito

Articolo 12 - Organi nazionali

1. Sono organi nazionali del Partito:
 - a) il Congresso nazionale;
 - b) il Consiglio nazionale;
 - c) il Coordinatore del Consiglio nazionale;
 - d) la Segreteria nazionale;
 - e) il Segretario amministrativo nazionale, che è anche il legale rappresentante del Partito;
 - f) il Tesoriere;
 - g) il Collegio dei Garanti;
 - h) l'Organo di revisione, nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo 13 – Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale indica le linee generali di indirizzo politico del Partito mediante l'approvazione di mozioni ed elegge i componenti del Consiglio nazionale.
2. Il Congresso nazionale è convocato in via ordinaria ogni due anni dalla Segreteria nazionale.
3. La Segreteria nazionale può altresì convocare il Congresso nazionale in via straordinaria qualora lo ritenga opportuno.
4. Il Congresso nazionale è presieduto dal Coordinatore del Consiglio nazionale.
5. Il Congresso nazionale è validamente costituito qualunque sia il numero, purché superiore al 25%, degli aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza dei presenti.
6. Lo svolgimento del Congresso nazionale è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) le liste di candidati a componente del Consiglio Nazionale devono essere accompagnate da una mozione e presentate in conformità a quanto stabilito dall'art. 7, comma 9, corredate delle sottoscrizioni di un numero di iscritti pari almeno al tre per cento del totale degli iscritti alla data di convocazione del Congresso nazionale, e devono essere presentate almeno due giorni prima dell'adunanza;
 - b) la partecipazione ai lavori del Congresso è aperta a tutti gli iscritti;



Ave Maria Atella
 Rene Leon

voto a distanza, con modalità tecniche che assicurino regolarità e, nei casi previsti dallo statuto, segretezza;
d) con regolamento approvato dal Consiglio generale a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il numero di iscritti superasse la quota di mille, può essere prevista e disciplinata la convocazione di Congressi regionali volti ad eleggere i delegati all'Adunanza Plenaria, nonché i criteri di ripartizione dei delegati tra le regioni ed eventualmente tra le comunità di cittadini residenti all'estero, con riferimento alla popolazione residente, al numero degli iscritti nella regione e, a partire dallo svolgimento della seconda Adunanza Plenaria, al numero di voti ricevuti nelle ultime consultazioni politiche in ciascuna regione:

e) sono ammessi al voto tutti gli iscritti regolarmente annotati nel Registro nazionale degli iscritti alla data in cui viene convocata l'Adunanza Plenaria, che siano in regola con gli obblighi statutari al momento dell'esercizio del voto;

5. L'Adunanza Plenaria elegge sessanta componenti effettivi del Consiglio generale, che durano in carica fino allo svolgimento dell'Adunanza Plenaria successiva, in ogni caso per non più di due anni, e sono rieleggibili. Elege, altresì, otto componenti supplenti, destinati a subentrare in caso di impedimento permanente, esclusione o dimissioni dei membri effettivi.

6. L'Adunanza Plenaria elegge, altresì, il Segretario amministrativo nazionale.

Articolo 14 – Attribuzioni del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale, nella sua prima riunione, elegge il suo Coordinatore e due Vice-coordinatori, di cui uno vicario, il Gruppo di Direzione nazionale, il Tesoriere nazionale ed il Tesoriere Aggiunto.

c) può essere previsto il ricorso al voto digitale e al voto a distanza, con modalità tecniche che assicurino regolarità e, nei casi previsti dallo statuto, segretezza;

d) qualora il numero di iscritti superasse la quota di mille, può essere prevista e disciplinata la convocazione di Congressi regionali volti ad eleggere i delegati al Congresso nazionale, nonché i criteri di ripartizione dei delegati tra le Regioni ed eventualmente tra le comunità di cittadini residenti all'estero, con riferimento alla popolazione residente, al numero degli iscritti nella Regione e al numero di voti ricevuti nelle ultime elezioni politiche in ciascuna Regione;

e) sono ammessi al voto tutti gli iscritti regolarmente annotati nel Registro nazionale degli associati alla data in cui viene convocato il Congresso nazionale, che siano in regola con gli obblighi statutari al momento dell'esercizio del voto.

Articolo 14 – Attribuzioni del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale viene eletto dal Congresso nazionale, del quale rappresenta diretta espressione, determina le linee di indirizzo politico sulla base delle mozioni approvate dal Congresso e ne controlla l'attuazione. Esso è composto di sessanta membri effettivi e dura in carica due anni. In caso di impedimento permanente, esclusione o dimissioni dei membri effettivi, subentra il candidato escluso della medesima lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze o, a parità di preferenze, il candidato più giovane di età. In caso di esaurimento di tutti i candidati della lista, la carica viene assegnata al candidato escluso dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti. Il candidato subentrato resta in carica fino alla scadenza del biennio del mandato dei componenti originari.
2. Il Consiglio nazionale, nella sua prima riunione, elegge il suo Coordinatore e due Vicecoordinatori, di cui uno vicario.

2. Il Consiglio generale delibera:
- sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo e su tutti gli altri documenti e rendiconti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
 - sui regolamenti rientranti nelle proprie attribuzioni;
 - sulle mozioni di sfiducia nei confronti del Coordinamento politico nazionale e del Segretario amministrativo nazionale, con l'obbligo, in caso di accoglimento, di convocare l'Adunanza Plenaria;
 - sulla revoca e sostituzione del Tesoriere e del Tesoriere aggiunto, nonché dei componenti del Gruppo di Direzione Nazionale;
 - su ogni altra materia stabilita dalla legge o dallo Statuto.

3. Le mozioni di sfiducia nei confronti del Coordinamento politico nazionale, del Coordinatore o dei Vice-coordinatori del Consiglio generale, del Gruppo di Direzione nazionale, del Segretario amministrativo nazionale e del Tesoriere devono essere presentate da almeno un terzo dei componenti del Consiglio generale. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio generale, con questo solo argomento all'ordine del giorno, entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Le mozioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Il Consiglio generale può eleggere uno o più presidenti d'onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali popolari e democratico-cristiani nella politica italiana ed europea. Chi sia stato eletto a tale onore è componente di diritto del Consiglio generale, con voto consultivo.

Articolo 15 – Composizione del Consiglio Generale

1. Hanno diritto di voto nel Consiglio Generale:
- i componenti del Coordinamento politico nazionale, ad eccezione delle delibere sulle mozioni di sfiducia che riguardino l'organo o i suoi componenti;
 - i componenti eletti, tra gli iscritti, dall'Adunanza Plenaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del presente Statuto, ivi compresi quelli eletti nel Gruppo di Direzione nazionale, ad eccezione delle delibere sulle mozioni di sfiducia che riguardano lo stesso Gruppo di Direzione nazionale.
2. Sono inoltre componenti con voto consultivo, se non ne fanno parte a titolo effettivo:
- i presidenti d'onore del Partito;
 - i direttori della piattaforma web e degli organi d'informazione del Partito;
 - i componenti del Collegio nazionale per le garanzie statutarie;
 - i segretari dei Comitati regionali;
 - i segretari dei Comitati metropolitani;
 - dieci segretari dei Comitati provinciali, cooptati dal Consiglio Generale nella sua prima riunione;

3. Il Consiglio Nazionale di norma è convocato almeno in due sessioni - primaverile ed autunnale - che rechino il seguente o.d.g.: esame della situazione politica ed eventuali determinazioni. Il Consiglio Nazionale è, altresì, convocato nel mese che precede l'avvio delle campagne elettorali europee, nazionali, regionali o amministrative generali.

4. Il Consiglio nazionale delibera:

a) sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo e su tutti gli altri documenti e rendiconti previsti dalla legge e dal presente Statuto;

b) sul Regolamento economico-finanziario, sul Regolamento del Congresso nazionale, sul Regolamento organizzativo dello stesso Consiglio nazionale e sugli altri eventuali regolamenti rientranti nelle proprie attribuzioni ai sensi di Statuto;

c) sulle mozioni di sfiducia nei confronti della Segreteria nazionale, o di suoi componenti, e del Segretario amministrativo nazionale, presentate da almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Coordinatore è tenuto a convocare il Consiglio nazionale, con questo solo argomento all'ordine del giorno, entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Le mozioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

d) sullo scioglimento del Partito;

e) su ogni altra materia stabilita dalla legge o dallo Statuto o sottoposta alla sua attenzione dalla Segreteria nazionale.

5. Il Consiglio nazionale elegge i componenti della Segreteria nazionale.

6. Il Consiglio nazionale elegge il Segretario amministrativo nazionale e il Tesoriere.

7. Il Consiglio nazionale può convocare Conferenze tematico-programmatiche aperte a tutti gli iscritti per affrontare i temi d'interesse del Partito.

Articolo 15 – Composizione del Consiglio nazionale

1. Hanno diritto di voto nel Consiglio nazionale i componenti eletti dal Congresso, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del presente Statuto.

2. Possono altresì partecipare al Consiglio nazionale, con funzioni consultive, se non ne fanno parte a titolo effettivo:

- il Segretario amministrativo nazionale

Handwritten signature: Leonardo

Handwritten signature: Simone

Handwritten signature: Ave Nive Anel

- g) quindici Coordinatori dei Centri di presenza territoriali e d'ambiente, cooptati dal Consiglio Generale nella sua prima riunione;
- h) il Segretario amministrativo nazionale;
- i) il Presidente del Movimento giovanile.

3. Il Consiglio generale, su proposta del Coordinamento Politico nazionale, può invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, personalità della cultura e studiosi di alta competenza e qualificazione, in grado di portare un elevato contributo alla conoscenza e alle risoluzioni dei problemi in discussione nonché dirigenti di realtà associative e istituzioni di ricerca che svolgano a livello nazionale attività ispirate ai principi ideali della tradizione popolare e democratico-cristiana.
4. Ciascun componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto, resta in carica fino allo svolgimento dell'Adunanza Plenaria successiva e comunque per non più di due anni.

Articolo 16 – Convocazione e funzionamento del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale è convocato almeno ogni sei mesi e comunque quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o il Coordinamento politico nazionale.
2. Il Consiglio generale è convocato dal suo Coordinatore con avviso scritto da inviarsi a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuto ricevimento all'indirizzo comunicato dagli aderenti al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto al Partito) almeno sette giorni prima della data della riunione. Per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata con le modalità prescritte, con almeno quarantotto ore di anticipo. Per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata con le modalità prescritte con almeno quarantotto ore di anticipo.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio nazionale deve contenere l'indicazione del luogo - anche diverso dalla sede del Partito, purché in Italia -, se in presenza, ovvero della modalità telematica, del giorno e dell'ora della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.
4. Il Coordinamento politico nazionale può autorizzare la partecipazione ai lavori del Consiglio generale mediante collegamento telematico che consenta, anche da diverse sedi, una partecipazione sincrona e continua e che, all'occorrenza, garantisca la segretezza del voto. Tale partecipazione a distanza è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli

b) il Tesoriere

c) i componenti la Segreteria nazionale, ad eccezione delle delibere sulle mozioni di sfiducia che riguardino l'organo o i suoi componenti.

3. Il Consiglio nazionale, anche su proposta della Segreteria nazionale, può invitare a partecipare ai suoi lavori personalità della cultura e studiosi di alta competenza e qualificazione, in grado di portare un elevato contributo alla conoscenza e alle risoluzioni dei problemi in discussione nonché dirigenti di realtà associative e istituzioni di ricerca che svolgano a livello nazionale attività ispirate ai principi ideali della tradizione popolare e democratico-cristiana. Può inoltre invitare rappresentanti di quelle organizzazioni e associazioni con cui il partito avvia accordi di collaborazione politica, a livello nazionale o regionale o locale.

4. Ciascun componente del Consiglio nazionale ha diritto a un voto.

Articolo 16 – Convocazione e funzionamento del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è convocato almeno ogni sei mesi e comunque quando ne facciano richiesta almeno quindici dei suoi componenti o la Segreteria nazionale.
2. Il Consiglio nazionale è convocato dal suo Coordinatore con avviso scritto da inviarsi a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nel Registro degli iscritti almeno sette giorni prima della data della riunione. Per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata con le modalità prescritte, con almeno quarantotto ore di anticipo. Per la prima riunione dopo la nomina il Consiglio nazionale è convocato dal Coordinatore uscente o dal Presidente del Congresso nazionale che lo ha nominato.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio nazionale deve contenere l'indicazione del luogo - anche diverso dalla sede del Partito, purché in Italia -, se in presenza, ovvero della modalità telematica, del giorno e dell'ora della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.
4. La partecipazione ai lavori del Consiglio nazionale può essere prevista mediante collegamento telematico che

interventuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

5. Eventuali difetti di collegamento relativi a singoli partecipanti non costituiranno causa di invalidità della delibera ove il quorum costitutivo o deliberativo sia comunque raggiunto.
6. È consentito il voto per delega a favore di un altro componente del Consiglio generale, con il limite di una delega per delegato. La delega deve essere rilasciata per iscritto.
7. Il Consiglio generale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da disporsi almeno tre ore dopo la prima, il Consiglio nazionale è validamente costituito indipendentemente dal numero dei partecipanti. Il Consiglio nazionale è altresì validamente costituito anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli aventi diritto al voto.
8. Il Consiglio generale è presieduto dal suo Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-coordinatore vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro Vicecoordinatore. Il Presidente nomina un segretario verbalizzante della riunione.
9. Il Consiglio generale delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Articolo 17 – Coordinatore e Vicecoordinatori del Consiglio nazionale

1. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio generale tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, e resta in carica fino all'insediamento del Consiglio generale successivo e, comunque, per non più di due anni.
2. In particolare, il Coordinatore del Consiglio generale:
 - a) è garante delle minoranze e svolge funzioni di rappresentanza istituzionale del Partito;
 - b) convoca l'Adunanza Plenaria;
 - c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio, con cadenza almeno semestrale.
3. Il Consiglio generale elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, due Vicecoordinatori, di cui uno vicario, che restano in carica fino all'insediamento del Consiglio Generale successivo e, comunque, per non più di due anni.
4. In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore, le sue funzioni sono svolte dal Vicecoordinatore

consenta, anche da diverse sedi, una partecipazione sincrona e continua e che, all'occorrenza, garantisca la segretezza del voto. Tale partecipazione a distanza è consentita alle seguenti condizioni: a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Eventuali difetti di collegamento relativi a singoli partecipanti non costituiranno causa di invalidità della delibera ove il quorum costitutivo o deliberativo sia comunque raggiunto.
6. È consentito il voto per delega a favore di un altro componente del Consiglio nazionale, con il limite di una delega per delegato. La delega deve essere rilasciata per iscritto.
7. Il Consiglio nazionale è presieduto dal suo Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-coordinatore vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro Vicecoordinatore. Il Presidente nomina un segretario della riunione.
8. Il Consiglio nazionale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da disporsi almeno tre ore dopo la prima, il Consiglio nazionale è validamente costituito indipendentemente dal numero dei partecipanti. Il Consiglio nazionale è altresì validamente costituito anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli aventi diritto al voto.
9. Il Consiglio nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Articolo 17 – Coordinatore e Vicecoordinatori del Consiglio nazionale

1. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio nazionale tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, e resta in carica fino alla conclusione del successivo Congresso nazionale di nomina del nuovo Consiglio nazionale.
2. In particolare, il Coordinatore del Consiglio nazionale:
 - a) svolge funzioni di coordinamento tra il Consiglio Nazionale e gli altri organi del Partito;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio, nominando il segretario verbalizzante;
 - c) assicura alle minoranze il



Genelean

Ave Marie thel

vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro Vicecoordinatore.

Articolo 18 – Attribuzioni del Gruppo di Direzione nazionale

1. Il Gruppo di Direzione nazionale è l'organo esecutivo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi generali stabiliti dall'Adunanza Plenaria, per l'attuazione delle decisioni del Consiglio generale, per l'adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalità del Partito, nonché per la gestione patrimoniale, economica e finanziaria. Si riunisce con frequenza almeno mensile.

2. In particolare, la Direzione:

a) adotta i regolamenti di propria competenza, direttive e delibere per l'attuazione degli obiettivi del Partito;

b) approva le liste elettorali sia nazionali che locali, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di genere, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo le modalità stabilite con un regolamento approvato dalla Direzione stessa;

c) coordina e controlla gli strumenti e le attività di comunicazione del Partito;

d) approva i progetti del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, nonché tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti dal Comitato di Tesoreria, da sottoporre al Consiglio nazionale ai sensi di legge e del presente statuto;

e) decide, su proposta del Comitato di Tesoreria nazionale, sugli investimenti patrimoniali e sulle operazioni patrimoniali ovvero di carattere economico-finanziario, e in genere sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la stipula di contratti e di negozi di qualsiasi natura e tipologia, l'assunzione di mutui e/o finanziamenti, l'accettazione di donazioni e di eredità, legati o, in genere, benefici connessi a lasciti testamentari, anche se tutte tali disposizioni siano gravate da vincoli, oneri o condizioni;

diritto di esporre le proprie posizioni sugli argomenti in discussione.

3. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, due Vicecoordinatori, di cui uno vicario, che restano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio nazionale.

4. In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore, le sue funzioni sono svolte dal Vicecoordinatore vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro Vicecoordinatore.

Articolo 18 – La Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale è l'organo politico ed esecutivo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione delle linee programmatiche e delle mozioni stabilite dal Congresso, per l'attuazione delle linee di indirizzo politico e delle decisioni del Consiglio nazionale, per l'adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalità del Partito, nonché per la gestione patrimoniale, economica e finanziaria.

2. La Segreteria nazionale svolge i seguenti compiti primari:

a) coordina le iniziative politiche del Partito;

b) assume le decisioni inerenti i rapporti con gli altri partiti e movimenti;

c) sottopone proposte di deliberazione al Consiglio nazionale;

d) assicura un adeguato coordinamento tra il Partito e i suoi eletti in ambito nazionale e locale;

e) coordina le articolazioni territoriali e tematiche del Partito.

3. Inoltre, la Segreteria nazionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) adotta i regolamenti di propria competenza, direttive e delibere per l'attuazione degli obiettivi del Partito;

b) approva le liste elettorali sia nazionali che locali, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di genere, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo le modalità stabilite con un regolamento approvato dalla Segreteria nazionale stessa;

c) coordina e controlla gli strumenti e le attività di comunicazione del Partito;

d) approva i progetti del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, nonché tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti dal Segretario amministrativo, da sottoporre al Consiglio nazionale;

f) decide in materia di rimborsi elettorali, finanziamenti o contributi pubblici, comunque configurati, e in materia di erogazioni liberali e provvidenze effettuate da privati;

g) su proposta del Comitato di Tesoreria, assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;

i) propone al Collegio per le garanzie statutarie l'esclusione degli iscritti e l'applicazione delle altre sanzioni disciplinari ai sensi dell'articolo 48 del presente Statuto;

l) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad essa spettanti ai sensi del presente Statuto

m) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Gruppo di Direzione nazionale resta in carica per un periodo di due anni e comunque decade in caso di convocazione dell'Adunanza Plenaria.

Articolo 19 – Composizione del Gruppo di Direzione nazionale

1. Il Gruppo di Direzione nazionale è formato dai seguenti componenti con voto deliberativo:

a) i componenti del Coordinamento politico nazionale;

b) il Coordinatore e i Vice-coordinatori del Consiglio generale;

c) i componenti del Comitato di Tesoreria nazionale;

d) cinque componenti eletti, con metodo proporzionale, dal Consiglio generale nella prima riunione successiva all'Adunanza Plenaria, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.

2. Ne fanno parte con voto consultivo i direttori della piattaforma web e degli organi d'informazione del Partito.

3. È facoltà del Gruppo di Direzione nazionale invitare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di specifici argomenti, esperti di particolare qualificazione che siano in grado di portare un contributo alla conoscenza dei problemi in discussione.

4. IN caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei componenti eletti di cui al comma 1, lett. d), il Gruppo di Direzione nazionale viene integrato automaticamente

e) decide, su proposta del Segretario amministrativo, sugli investimenti patrimoniali e sulle operazioni patrimoniali ovvero di carattere economico-finanziario, e in genere sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo la stipula di contratti e di negozi di qualsiasi natura e tipologia, l'assunzione di mutui e/o finanziamenti, la prestazione di garanzie, l'accettazione di donazioni e di eredità, legati o, in genere, benefici connessi a lasciti testamentari, anche se tutte tali disposizioni siano gravate da vincoli, oneri o condizioni;

f) decide sull'assunzione di impegni e sulle spese;

g) decide in materia di rimborsi elettorali, finanziamenti o contributi pubblici, comunque configurati, e in materia di erogazioni liberali e provvidenze effettuate da privati;

h) su proposta del Tesoriere, assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;

i) delibera sulla esclusione degli iscritti e applica le altre sanzioni disciplinari ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto;

l) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad essa spettanti ai sensi del presente Statuto;

m) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.


4. La Segreteria nazionale resta in carica per un periodo di due anni.

Articolo 19 – Composizione della Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale è composta di undici membri eletti dal Consiglio nazionale sulla base della presentazione di una o più liste, anche di persone che non siano componenti del Consiglio. Il Coordinatore del Consiglio nazionale, il Segretario amministrativo e il Tesoriere partecipano con funzioni consultive e senza diritto di voto, salvo che ne facciano parte a titolo effettivo.

2. In caso di impedimento permanente, esclusione o dimissioni dei membri effettivi, subentra il candidato escluso della medesima lista, secondo l'ordine di preferenza o di lista. In caso di esaurimento di tutti i candidati della lista, la carica viene assegnata al candidato escluso dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti. Il candidato subentrato resta in carica fino alla scadenza del biennio del mandato dei componenti originari. In caso di necessità il Consiglio nazionale può reintegrare la Segreteria dei membri venuti a mancare.

3. La Segreteria nazionale dura due anni e decade, in ogni caso, con la nomina del nuovo Consiglio nazionale,



Leone

Leone

Due Marie Psteln

mediante l'inserimento del primo dei non eletti, che resta in carica fino alla scadenza dell'intero Gruppo di Direzione nazionale.

Articolo 20 – Convocazione e funzionamento del Gruppo di Direzione nazionale

1. Il Gruppo di Direzione nazionale si riunisce con un preavviso di ventiquattro ore, su convocazione del Segretario amministrativo nazionale. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a sei ore.

2. Le riunioni sono indette dal Coordinamento politico nazionale con comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, ritenuto idoneo che dia prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (ovunque, purché in Italia) o della modalità telematica, del giorno, dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.

3. È consentita la partecipazione ai lavori del Gruppo di Direzione nazionale mediante collegamento telematico che consenta, anche da diverse sedi, una partecipazione sincera e continua e che, all'occorrenza, garantiscano la segretezza del voto, alle condizioni previste dall'art. 16, comma 4, del presente Statuto. Le decisioni possono essere adottate anche per scritto mediante la sottoscrizione di un documento conforme sottoscritto da ciascun partecipante.

4. Il Gruppo di Direzione nazionale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. È validamente costituito, anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i componenti.

5. Il Gruppo di Direzione nazionale delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 21 – Dipartimenti e uffici del Gruppo di Direzione nazionale

1. Il Gruppo di Direzione nazionale istituisce altresì, su proposta del Segretario amministrativo nazionale, i dipartimenti e gli uffici necessari al funzionamento politico e organizzativo del Partito, attribuendone la responsabilità ad aderenti scelti anche al di fuori del Gruppo di Direzione nazionale.

Articolo 22 – Coordinamento politico nazionale

1. Il Coordinamento politico nazionale è composto di tre membri ed eletto dall'Adunanza Plenaria.

2. Il Coordinamento politico nazionale ha la responsabilità politica ed elettorale del Partito. Resta in carica fino allo svolgimento dell'Adunanza Plenaria successiva alla sua elezione e comunque per non più di due anni e rappresenta

fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c).

4. È facoltà della Segreteria nazionale invitare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di specifici argomenti, esperti di particolare qualificazione che siano in grado di portare un contributo alla conoscenza dei problemi in discussione.

Articolo 20 – Convocazione e funzionamento della Segreteria nazionale

1. Nella sua prima riunione la Segreteria nazionale è convocata dal Coordinatore del Consiglio nazionale ed elegge il proprio Coordinatore e due Vice-Coordinatori, di cui uno vicario, i quali restano in carica fino a nuova nomina e decadono, in ogni caso, con la decadenza della Segreteria nazionale.

2. Le successive riunioni sono indette dal Coordinatore della Segreteria nazionale mediante avviso inviato agli altri componenti via mail almeno 24 ore prima salvo motivi di particolare urgenza. La Segreteria nazionale è validamente costituita, in assenza di avviso, ove siano presenti tutti i suoi componenti.

3. La Segreteria nazionale si riunisce almeno ogni 15 giorni, anche mediante collegamento telematico che consenta una partecipazione sincera e continua da diverse sedi. Essa è validamente costituita ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La Segreteria nazionale delibera a maggioranza dei presenti.

4. Le decisioni della Segreteria nazionale possono, altresì, essere adottate anche per iscritto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, mediante scambio di un testo concordato e sottoscritto dai componenti che intendano manifestare il proprio assenso.

5. La Segreteria nazionale può delegare le proprie funzioni a propri componenti e istituire i dipartimenti e gli uffici necessari al funzionamento politico e organizzativo del Partito, attribuendone la responsabilità ad associati scelti anche al di fuori della Segreteria nazionale.

(soppresso)

il Partito in tutte le attività finalizzate all'attuazione del progetto e degli indirizzi politici stabiliti dall'Adunanza Plenaria, dal Consiglio generale e dal Gruppo di Direzione nazionale.

3. In particolare, il Coordinamento politico nazionale:

- a) coordina le iniziative politiche del Partito;
- b) rappresenta il Partito nei rapporti con gli altri partiti e movimenti;
- c) sottopone proposte di deliberazione al Consiglio generale ed al Gruppo di Direzione nazionale;
- d) assicura un adeguato coordinamento tra il Partito ed i suoi eletti in ambito nazionale e locale;
- e) coordina le articolazioni territoriali e tematiche del Partito.

4. Il Coordinamento politico nazionale si riunisce informalmente, anche in via telematica, ogni qual volta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti mediante avviso inviato anche via telefono o mail almeno un'ora prima. Le decisioni possono essere adottate anche per iscritto a maggioranza assoluta dei componenti, esclusi gli astenuti, mediante scambio di un testo concordato e sottoscritto dai componenti che intendano manifestare il proprio assenso.

Articolo 23 – Ufficio di Segreteria

1. Il Coordinamento politico nazionale si avvale del supporto organizzativo dell'Ufficio di segreteria, composto da cinque a dieci componenti, che può revocare in qualsiasi momento.

2. L'Ufficio di segreteria ha funzioni di organizzazione e supporto ed assiste il Coordinamento politico nazionale nell'esecuzione del suo mandato. Il Coordinamento politico nazionale può attribuire ai componenti dell'Ufficio specifici incarichi politici e organizzativi. Le riunioni dell'Ufficio sono convocate dal Coordinamento politico nazionale e si svolgono con la frequenza e secondo le modalità da esso stabilite.

Articolo 24 – Segretario amministrativo nazionale

1. Il Segretario amministrativo nazionale viene eletto dall'Adunanza Plenaria in occasione della sua prima riunione e resta in carica fino a nuova nomina all'esito della successiva Adunanza plenaria e, comunque, per non più di due anni.

2. Il Segretario amministrativo nazionale presiede il Comitato di Tesoreria ed ha la rappresentanza legale del Partito, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi, anche in giudizio, in relazione a ogni materia o questione relativa al Partito stesso.

3. Il Segretario amministrativo nazionale sottoscrive, in conformità alle determinazioni politiche del Gruppo di Direzione nazionale, il mandato necessario per il deposito del contrassegno elettorale in ogni elezione a cui partecipi

(soppresso)

(soppresso)

Articolo 21 – Segretario amministrativo nazionale

1. Il Segretario amministrativo nazionale viene eletto dal Consiglio nazionale e resta in carica due anni e, in ogni caso, fino alla nomina del nuovo Segretario. In caso di sue dimissioni, il Consiglio nazionale elegge in via straordinaria il suo sostituto che resta in carica fino al Congresso successivo.



Renzo Leonardi

Renzo Leonardi

il Partito e compie ogni altro atto necessario o utile ai fini di tale partecipazione.

4. In caso di necessità e urgenza, compie gli atti indifferibili nell'interesse del Partito sottoponendoli entro due giorni alla ratifica del Gruppo di Direzione nazionale o del Comitato di Tesoreria, secondo competenza.

5. Il Segretario amministrativo nazionale può nominare procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri.

Articolo 25 – Comitato di Tesoreria – Tesoriere – Tesoriere aggiunto

1. Il Comitato di Tesoreria è composto dal Segretario amministrativo nazionale, che lo presiede, eletto dall'Adunanza Plenaria, nonché dal Tesoriere e dal Tesoriere aggiunto, eletti dal Consiglio Generale in occasione della sua prima riunione all'esito dell'Adunanza Plenaria, e resta in carica fino allo svolgimento della successiva Adunanza Plenaria, e, comunque, per non più di due anni.

2. Il Tesoriere è responsabile della raccolta dei fondi, con autonoma delega alla ricezione delle quote associative, dei contributi del 2 per mille dell'IRPEF e dei contributi volontari.

3. Al Tesoriere sono attribuite le funzioni di custodia dei fondi raccolti, con autonoma delega per la erogazione di tali fondi per le sole spese correnti preventivamente autorizzate.

4. Le uscite e qualunque spesa devono rispondere alle

2. Il Segretario amministrativo nazionale ha la rappresentanza legale del Partito, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi, anche in giudizio, in relazione a ogni materia o questione relativa al Partito stesso. Egli provvede all'apertura e gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere e al conferimento di deleghe al Tesoriere e a terzi.

3. Il Segretario amministrativo nazionale sottoscrive, in conformità alle determinazioni politiche della Segreteria nazionale, il mandato necessario per il deposito del contrassegno elettorale in ogni elezione a cui partecipi il Partito e compie ogni altro atto necessario o utile ai fini di tale partecipazione.

4. In caso di necessità e urgenza, compie gli atti indifferibili nell'interesse del Partito sottoponendoli entro due giorni alla ratifica della Segreteria nazionale.

5. Il Segretario amministrativo nazionale provvede alla gestione del personale, ad eccezione di assunzioni e licenziamenti di competenza della Segreteria nazionale.

6. Il Segretario amministrativo nazionale può nominare procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri.

7. Il Segretario amministrativo nazionale ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del Partito a tutti i fini di legge, nonché dell'attuazione delle determinazioni della Segreteria nazionale. Nell'esercizio dei suoi compiti si avvarrà della collaborazione del Tesoriere secondo quanto stabilito dal Regolamento economico-finanziario del Partito definito dalla Segreteria nazionale.

8. Il Segretario amministrativo nazionale è responsabile della tenuta del Registro degli associati, che deve essere sottoposto alla Segreteria nazionale con cadenza almeno trimestrale e del trattamento dei dati, ove non sia stato nominato il responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa in materia. In caso di inadempimento, la Segreteria nazionale può conferire mandato a uno dei suoi componenti per l'esercizio delle predette funzioni e per la nomina del responsabile del trattamento dei dati.

9. Al Segretario amministrativo sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità reddituale e patrimoniale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.

Art. 22 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della raccolta dei fondi, con autonoma delega alla ricezione delle quote associative, dei contributi del 2x1000, dei contributi volontari. Egli può presentare qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura.

finalità operative del Partito, secondo le indicazioni del Segretario amministrativo nazionale e in esecuzione delle direttive del Gruppo di Direzione nazionale. Le spese superiori ad euro 1.000,00 devono essere autorizzate da almeno due componenti del Comitato di Tesoreria.

5. Il Comitato di Tesoreria:

- a) uniforma la propria attività al Regolamento di economico-finanziario approvato ed alla indicata ripartizione di compiti e responsabilità interne;
- b) ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del Partito a tutti i fini di legge, nonché dell'attuazione delle determinazioni del Gruppo di Direzione nazionale;
- c) svolge, su delega singola del Segretario amministrativo nazionale e legale rappresentante, ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto del Partito, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: dispone la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura; provvede all'apertura e gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere; provvede alla gestione del personale, ad eccezione di assunzioni e licenziamenti di competenza del Gruppo di Direzione nazionale; può disporre la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura;
- d) predispone e sottopone al Gruppo di Direzione nazionale il regolamento finanziario di cui all'art. 45;
- e) predispone e sottopone al Gruppo di Direzione nazionale un rendiconto trimestrale dell'attività svolta redatto con modalità approvate dal Gruppo di Direzione nazionale stessa, i progetti di bilancio e di rendiconto, nonché degli altri documenti contabili, assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia;
- f) cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sulla piattaforma web del Partito, assicurando la massima trasparenza nella gestione delle risorse e dei cespiti del Partito;
- g) è responsabile della tenuta del Registro degli aderenti e del Registro dei contributi versati al Partito, nonché della regolarità delle contribuzioni ai sensi di legge e di Statuto, e deve sottoporre il predetto Registro al Gruppo di Direzione nazionale ed al Collegio dei revisori dei conti con cadenza almeno trimestrale;
- h) può nominare procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri;
- i) nomina il responsabile del trattamento dei dati ai sensi della disciplina normativa vigente in materia.

6. Al Comitato di Tesoreria sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità reddituale e patrimoniale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.

2. Al Tesoriere sono attribuite le funzioni di custodia dei fondi raccolti, con autonoma delega per la erogazione di tali fondi per le sole spese correnti preventivamente autorizzate dalla Segreteria nazionale o ai sensi del Regolamento economico-finanziario.
3. Le uscite e qualunque spesa devono rispondere alle finalità operative del Partito.
4. Il Tesoriere, ove non delegato dal Segretario amministrativo nazionale, ha diritto di ottenere dal Segretario amministrativo nazionale o dall'Istituto finanziario, a semplice richiesta, notizia di tutte le operazioni seguite sui conti del Partito, i saldi e gli estratti conto, nonché delle posizioni aperte presso l'Agenzia delle Entrate.
5. Il Tesoriere, d'intesa con il Segretario amministrativo nazionale, predispone e sottopone alla Segreteria nazionale un rendiconto semestrale dell'attività svolta redatto con modalità approvate dalla Segreteria nazionale stessa, i progetti di bilancio e di rendiconto, nonché gli altri documenti contabili, assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia.
6. Il Tesoriere cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sulla piattaforma web del Partito, assicurando la massima trasparenza nella gestione delle risorse e dei cespiti del Partito.
7. Il Tesoriere è responsabile della tenuta del Registro dei contributi versati al Partito, nonché della regolarità delle contribuzioni ai sensi di legge e di Statuto, e deve sottoporre il predetto Registro alla Segreteria nazionale e all'Organo di revisione con cadenza almeno trimestrale.
8. Al Tesoriere sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità reddituale e patrimoniale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.

Gene Elena
Gene
Gene Marie Phebe

CAPO IV - Organizzazioni periferiche del Partito

Articolo 26 - *Organizzazione del Partito*

1. Il Partito si organizza sulla base di regole ispirate al riconoscimento delle autonomie territoriali regionali e locali e i principi del federalismo di matrice popolare.

Articolo 27 - *Strutture periferiche del Partito*

1. La Struttura periferica del Partito si articola in Centri di presenza Territoriali, operanti a livello municipale, comunale, di quartiere o di comunità di connazionali residenti all'estero, ed in Centri di presenza d'Ambiente, che hanno come riferimento distintivo l'appartenenza a specifici ambienti sociali, professionali, culturali ed economici.

2. I Centri di presenza di cui al precedente comma, intesi come spazi di incontro e di elaborazione, espressione di competenze e di coinvolgimento sui problemi del territorio e degli ambienti di lavoro, nel libero esercizio delle opinioni dei singoli e nel rispetto delle regole condivise, costituiscono la rete materiale di radicamento del Partito. Ricevono le domande di iscrizione al Partito e le inoltrano agli organismi statutari deputati all'accoglimento delle medesime, corredate da parere sull'idoneità della Struttura interessata.

3. Venti o più persone, iscritte al Partito, possono promuovere la costituzione di un Centro di presenza, Territoriale o d'Ambiente, in tal senso intendendosi anche aggregazioni su base di *social network*. La sede di tali aggregazioni immateriali sarà quella del primo degli amministratori o del titolare dello strumento *web* in cui si svolge l'attività degli iscritti. Tale attività sarà svolta in piena libertà fatte salve le norme regolamentari di garanzie che verranno adottate dal Consiglio generale, scegliendone la denominazione che richiami espressamente il collegamento al Partito, nel pieno rispetto del metodo democratico.

4. La costituzione del Centro di presenza deve essere espressamente autorizzata dal Gruppo di Direzione nazionale, previo parere dei competenti organi provinciali e regionali.

5. Al fine di garantire il massimo rispetto delle esigenze di collegialità e di funzionalità della rete periferica del Partito, con riferimento alle realtà dei piccoli comuni e delle grandi aree urbane, il Gruppo di Direzione nazionale può autorizzare la costituzione di Centri di presenza con un numero di componenti inferiore a dieci o superiore a cinquanta.

6. Ciascun iscritto afferisce ad un solo Centro di presenza. La scelta è rimessa all'aderente stesso, che la

CAPO IV - Organizzazioni periferiche del Partito

Articolo 23 - *Organizzazione del Partito*

Il Partito si organizza sulla base di regole ispirate al riconoscimento delle autonomie territoriali regionali e locali – cardine del popolarismo sturziano – che operano sulla base dei principi di responsabilità, sussidiarietà e solidarietà

Articolo 24 - *Strutture periferiche del Partito*

1. La struttura periferica del Partito si articola sulla base delle linee definite dalla Segreteria nazionale in Centri di presenza Territoriali operanti, in base al regolamento, a seconda delle opportunità a livello municipale, comunale, provinciale o di comunità di connazionali residenti all'estero, e in Centri di presenza d'Ambiente, che hanno come riferimento distintivo l'appartenenza a specifici ambienti sociali, professionali, culturali ed economici.

2. I Centri di presenza di cui al precedente comma, intesi come spazi di incontro e di elaborazione, espressione di competenze e di coinvolgimento sui problemi del territorio e degli ambienti di lavoro, nel libero esercizio delle opinioni dei singoli e nel rispetto delle regole condivise, costituiscono la rete materiale di radicamento del Partito. Ricevono le domande di iscrizione al Partito e le inoltrano agli organismi statutari deputati all'accoglimento delle medesime, corredate da parere sull'idoneità della struttura interessata.

3. Per la costituzione e il riconoscimento di un Centro di presenza, Territoriale o d'Ambiente, in tal senso intendendosi anche aggregazioni su base di *social network*, è necessaria la partecipazione di un numero minimo iscritti, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento. La sede di tali aggregazioni immateriali sarà quella del primo degli amministratori o del titolare dello strumento *web* in cui si svolge l'attività degli iscritti. Tale attività sarà svolta in piena libertà fatte salve le norme regolamentari di garanzie che verranno adottate dal Consiglio nazionale, scegliendone la denominazione che richiami espressamente il collegamento al Partito, nel pieno rispetto del metodo democratico.

4. La costituzione del Centro di presenza deve essere espressamente autorizzata dalla Segreteria nazionale. Ciascun iscritto afferisce ad un solo Centro di presenza. La scelta è rimessa all'aderente stesso, che la

compie all'atto stesso dell'iscrizione e può modificarla in seguito per giustificati motivi.

7. I Centri di presenza non hanno rappresentanza politica né legale del Partito e non hanno il potere di vincolare il Partito a livello nazionale.

8. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, l'Assemblea degli aderenti al Centro di presenza elegge un Coordinatore, o due Coordinatori purché di genere diverso, fissando la durata del loro mandato che non possa essere in ogni caso inferiore a sei mesi e superiore a due anni.

9. Il nominativo del Coordinatore o dei Coordinatori è comunicato al Gruppo di Direzione nazionale immediatamente dopo l'avvenuta elezione.

Articolo 28 – Organizzazione e attribuzioni dei Centri di presenza

1. I Centri di presenza promuovono gli obiettivi del Partito, svolgono le funzioni di collegamento con l'organizzazione nazionale, contribuiscono alla promozione delle iniziative nazionali e promuovono iniziative a livello locale o in ambiti tematici particolari, concorrono alle campagne d'adesione promosse dal Partito, sostengono le campagne elettorali alle quali il Partito decida di partecipare, direttamente o contribuendo alla partecipazione di altre liste, svolgono ogni altra attività finalizzata agli scopi associativi.
2. Nel caso di una pluralità di Centri di presenza esistenti nel territorio dello stesso comune, sarà cura dei comitati provinciali o metropolitani armonizzare attività, struttura e organizzazione dei punti di contatto.
3. I Centri di presenza operano con propri organi, autonomia organizzativa, finanziaria ed operativa. Rendono conto del proprio operato agli iscritti ed ai simpatizzanti che vi hanno aderito ed al Gruppo di Direzione nazionale con la predisposizione di un bilancio e di un rendiconto annuale redatto in base al Regolamento economico e finanziario di cui all'art. 45 del presente Statuto ed alla normativa vigente, che dovrà essere trasmesso al Gruppo di Direzione nazionale entro il 31 maggio di ciascun anno, nonché agli altri organi previsti dalla legge.
4. Ciascun Centro di presenza risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici posti in essere dai suoi organi nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti da altri Centri di presenza.
5. L'organizzazione dei Centri di presenza deve comunque essere improntata ad un metodo democratico ed all'assenza di fini di lucro.

Articolo 29 – Organizzazione del Partito all'estero

compie all'atto stesso dell'iscrizione e può modificarla in seguito per giustificati motivi.

5. I Centri di presenza non hanno rappresentanza politica né legale del Partito e non hanno il potere di vincolare il Partito a livello nazionale.

6. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, l'Assemblea degli aderenti al Centro di presenza elegge un Coordinatore, o due Coordinatori purché di genere diverso, fissando la durata del loro mandato che non possa essere in ogni caso inferiore a sei mesi e superiore a due anni.

7. Il nominativo del Coordinatore o dei Coordinatori è comunicato alla Segreteria nazionale immediatamente dopo l'avvenuta elezione.

Articolo 25 – Organizzazione e attribuzioni dei Centri di presenza

1. I Centri di presenza promuovono gli obiettivi del Partito, svolgono le funzioni di collegamento con l'organizzazione nazionale, contribuiscono alla promozione delle iniziative nazionali e promuovono iniziative a livello locale o in ambiti tematici particolari, concorrono alle campagne d'adesione promosse dal Partito, sostengono le campagne elettorali alle quali il Partito decida di partecipare, direttamente o contribuendo alla partecipazione in altre liste, previa approvazione della Segreteria Nazionale, svolgono ogni altra attività finalizzata agli scopi associativi.
2. Nel caso di una pluralità di Centri di presenza esistenti nel territorio dello stesso Comune o della stessa Provincia, sarà cura dei Comitati regionali o metropolitani o provinciali armonizzare attività, struttura e organizzazione dei Centri di presenza.
3. I Centri di presenza operano con propri organi, autonomia organizzativa, finanziaria e operativa. Rendono conto del proprio operato agli iscritti e ai simpatizzanti che vi hanno aderito e alla Segreteria nazionale con la predisposizione di un bilancio e di un rendiconto annuale redatto in base al Regolamento economico-finanziario del Partito ed alla normativa vigente, che dovrà essere trasmesso alla Segreteria nazionale entro il 31 marzo di ciascun anno, nonché agli altri organi previsti dalla legge.
4. I Centri di presenza non possono assumere obblighi verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto

Stefano Scano

Anna Maria Abete

1. Tra gli aderenti residenti all'estero il Gruppo di Direzione nazionale nomina un responsabile con il compito di coordinare le iniziative del Partito all'estero.

Articolo 30 – Organizzazione e attribuzioni dei Comitati regionali, metropolitani e provinciali

1. Sono organi dei Comitati provinciali:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Coordinamento politico provinciale;
 - c) il Segretario provinciale;
 - d) il Segretario amministrativo provinciale.
2. In particolare, nelle province in cui il numero degli aderenti supera il rapporto di uno a diecimila rispetto agli abitanti o comunque il numero degli iscritti supera i duecento, l'Assemblea degli iscritti nella Provincia, convocata dal Presidente del Consiglio generale, elegge un Coordinamento politico provinciale, composto di tre membri, di cui sono componenti di diritto con voto consultivo provinciale tutti i Coordinatori dei Centri di presenza nel territorio provinciale, ed il Segretario provinciale.
3. Il Coordinamento politico provinciale è eletto secondo le stesse regole con le quali l'Adunanza Plenaria elegge il Coordinamento politico nazionale.
4. Il Coordinamento politico provinciale coordina l'azione politica dei Centri di presenza presenti nella Provincia e formula proposte al Segretario amministrativo regionale, di cui al successivo articolo 31, comma 1, lett. d), ai fini dell'eventuale partecipazione a competizioni elettorali a livello locale.
5. Tra le attribuzioni dei Comitati provinciali rientrano:
 - a) l'attuazione delle indicazioni degli organi regionali;
 - b) il sostegno e il coordinamento degli aderenti, dei simpatizzanti e dei punti di contatto operanti nel territorio provinciale;
 - c) il sostegno e il raccordo con gli amministratori del territorio provinciale;
 - d) la definizione delle strategie d'indirizzo circa le attività da svolgere a livello provinciale;
 - e) l'adozione di iniziative tese a diffondere la creazione di nuovi Centri di presenza nell'area di competenza.
6. A seguito dello svolgimento della prima Adunanza Plenaria, il Gruppo di Direzione nazionale, su proposta del Coordinamento politico nazionale, approva un regolamento che definisce le attribuzioni dei Comitati provinciali, sulla base del comma 5 del presente articolo, nonché le risorse ad essi devolute dalle strutture centrali del Partito.
7. Nelle città metropolitane previste dalla vigente disciplina legislativa statale e delle Regioni ad autonomia

del Partito e dei suoi rappresentanti. Ciascun Centro di presenza risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici posti in essere dai suoi organi nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti da altri Centri di presenza. L'organizzazione dei Centri di presenza deve essere improntata a un metodo democratico ed all'assenza di fini di lucro.

Articolo 26 – Organizzazione del Partito all'estero

1. Tra gli aderenti residenti all'estero la Segreteria nazionale nomina un responsabile con il compito di coordinare le iniziative del Partito nella circoscrizione Estero, ed eventualmente un responsabile per ogni ripartizione elettorale estera.

Articolo 27 – Organizzazione e attribuzioni dei Comitati regionali, metropolitani e provinciali

1. In tutte le Regioni in cui sono presenti le condizioni di presenza del Partito previste dall'apposito Regolamento, vengono costituiti i Comitati regionali. Ne sono organi: a) l'Assemblea regionale; b) il Coordinamento politico regionale.
2. L'Assemblea degli iscritti nella Regione, convocata dal Coordinatore del Consiglio nazionale, elegge un Coordinamento politico regionale, composto di tre membri, un Coordinatore, un Vicecoordinatore vicario e un altro Vicecoordinatore. Nelle Regioni in cui il numero degli aderenti supera il rapporto di uno a diecimila rispetto agli abitanti o comunque il numero di aderenti regionali supera i cinquecento, l'Assemblea nomina altresì una Segreteria regionale di dieci componenti della quale fanno altresì parte i Coordinatori dei Comitati metropolitani o provinciali.
3. Il Coordinamento politico regionale è eletto secondo le stesse regole con le quali il Consiglio nazionale elegge i propri Coordinatori, mentre la Segreteria regionale è eletta secondo le stesse regole con le quali il Consiglio nazionale elegge la Segreteria nazionale.
4. Il Coordinamento politico regionale coordina l'azione politica dei Centri di presenza nella Regione e formula proposte alla Segreteria nazionale ai fini dell'eventuale partecipazione a competizioni elettorali a livello locale.
5. Tra le attribuzioni dei Comitati regionali rientrano: a) l'attuazione delle indicazioni degli organi nazionali; b) il sostegno e il coordinamento degli associati, dei simpatizzanti e dei Centri di presenza operanti nella Regione; c) il sostegno e il raccordo con gli amministratori del territorio regionale; d) la definizione delle strategie d'indirizzo circa le attività da svolgere a livello regionale.
6. I Coordinatori regionali partecipano con ruolo consultivo alle riunioni del Consiglio nazionale.
7. Nelle Città metropolitane o nelle Province in cui sussistono le condizioni di presenza del Partito previste dall'apposito Regolamento possono essere costituiti

speciale, sono costituiti altrettanti Comitati metropolitani dotati della medesima articolazione organizzativa e delle medesime attribuzioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 31 - Organizzazione ed attribuzione dei Comitati regionali

1. Sono organi dei Comitati regionali:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Coordinamento politico regionale;
 - c) il Gruppo di Direzione regionale;
 - d) il Segretario amministrativo regionale.
2. L'Assemblea degli iscritti nella Regione, convocata dal Presidente del Consiglio generale, elegge un Coordinamento politico regionale, composto di tre membri. Nelle regioni in cui il numero degli aderenti superi il rapporto di uno a diecimila rispetto agli abitanti o comunque il numero di aderenti regionali superi i cinquecento, l'Assemblea nomina altresì un Gruppo di Direzione regionale composto di dieci componenti e di cui sono altresì componenti di diritto con voto deliberativo tutti i Coordinatori provinciali e metropolitani.
3. Il Coordinamento politico regionale è eletto secondo le stesse regole con le quali l'Adunanza Plenaria elegge il Coordinamento politico nazionale, mentre il Gruppo di Direzione regionale è eletto secondo le stesse regole con le quali l'Adunanza Plenaria elegge il Consiglio generale.
4. Il Coordinamento politico regionale e il Gruppo di Direzione regionale coordinano l'azione politica dei Comitati provinciali e metropolitani presenti nella regione e formulano proposte al Coordinamento politico nazionale ai fini dell'eventuale partecipazione a competizioni elettorali a livello locale.
5. Tra le attribuzioni dei Comitati provinciali rientrano:
 - a) l'attuazione delle indicazioni degli organi nazionali;
 - b) il sostegno e il coordinamento degli aderenti, dei simpatizzanti e dei Comitati provinciali e metropolitani operanti nella regione;
 - c) il sostegno e il raccordo con gli amministratori del territorio regionale;
 - d) la definizione delle strategie d'indirizzo circa le attività da svolgere a livello regionale.
6. A seguito dello svolgimento della prima Adunanza Plenaria, il Gruppo di Direzione nazionale, su proposta del Coordinamento politico nazionale, approva un regolamento che definisce le attribuzioni dei Comitati regionali, secondo i principi di cui al comma 5, nonché la relativa disciplina finanziaria.

Articolo 32 - Sospensione e commissariamento delle articolazioni periferiche

1. Il Coordinamento politico nazionale, sentito il Gruppo di Direzione nazionale, può disporre la sospensione, per non più di sei mesi, degli organi dei Comitati provinciali o regionali e dei Centri di presenza, nominando un commissario che ne eserciti le funzioni, nei seguenti casi:

Comitati metropolitani o provinciali con le stesse modalità degli organi regionali.



Luca Leone

Anna Maria Pietrangeli

- a) perdurante impossibilità di funzionamento degli organi;
- b) gravi irregolarità gestionali;
- c) gravi violazioni del presente Statuto;
- d) svolgimento di attività e adozione di iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli organi nazionali del Partito.

2. Il commissariamento disposto dal Coordinamento politico nazionale è ratificato dal Consiglio generale entro i trenta giorni successivi.

3. Nei casi più gravi, il Gruppo di Direzione nazionale, su proposta del Coordinamento politico nazionale, può disporre lo scioglimento degli organi dei Comitati provinciali o regionali e dei Centri di presenza.

4. Contro le decisioni del Coordinamento politico nazionale e del Gruppo di Direzione nazionale, di cui ai commi precedenti, gli interessati possono proporre ricorso al Collegio per le garanzie statutarie.

5. L'inosservanza del regolamento finanziario e delle direttive del Comitato di Tesoreria è passibile di commissariamento e deferimento disciplinare.

Capo V - Principi generali per le candidature e gli incarichi politici

Articolo 33 – Selezione delle candidature

1. Possono essere candidate a incarichi interni del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone con profilo e condotta coerente ai valori, ai principi e ai criteri contenuti nello Statuto e nel Codice etico.
2. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con procedure di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un regolamento approvato dal Consiglio generale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti.
3. Il regolamento di cui al comma precedente, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, gli organi del Partito si attengono ai seguenti principi:
 - a) l'uguaglianza di tutti gli associati;
 - b) la democrazia paritaria tra donne e uomini, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;
 - c) la presenza di eventuali minoranze, secondo quanto previsto dall'Articolo 7, comma 9;

Articolo 28 – Sospensione e commissariamento delle articolazioni periferiche

1. La Segreteria nazionale esercita il controllo politico sulle articolazioni periferiche.
2. La Segreteria nazionale può disporre la sospensione, per non più di sei mesi, degli organi dei Comitati regionali o metropolitani o provinciali e dei Centri di presenza, nominando un commissario che ne eserciti le funzioni, nei seguenti casi: a) perdurante impossibilità di funzionamento degli organi; b) gravi irregolarità gestionali; c) gravi violazioni del presente Statuto; d) svolgimento di attività e adozione di iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli organi nazionali del Partito.
3. Nei casi più gravi, la Segreteria nazionale dispone lo scioglimento degli organi dei Comitati regionali o metropolitani o provinciali e dei Centri di presenza.
4. Il commissariamento o lo scioglimento devono essere preceduti dalla contestazione degli addebiti agli interessati con l'indicazione della condotta che si qualifica come illecita e delle disposizioni ritenute violate e dalla concessione di un termine non inferiore a dieci giorni per le repliche. Gli interessati possono farsi assistere da soggetto qualificato.
5. Avverso la delibera di commissariamento o di scioglimento è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul sito del Partito di cui all'art. 5. Il Collegio dei Garanti può disporre la sospensione dell'efficacia della delibera.
6. L'inosservanza del Regolamento economico-finanziario è passibile di commissariamento e deferimento disciplinare.

Capo V - Principi generali per le candidature e gli incarichi politici

Articolo 29 – Selezione delle candidature

1. Possono essere candidate a incarichi interni del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone con profilo e condotta coerente ai valori, ai principi e ai criteri contenuti nello Statuto e nel Codice etico.
2. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con procedure di ampia consultazione democratica degli iscritti, a parità di condizioni e senza discriminazioni.
3. Al fine di disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, gli organi del Partito si attengono ai seguenti principi: a) l'uguaglianza di tutti gli associati; b) la democrazia

d) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;

e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;

f) il principio del merito, volto ad assicurare la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;

g) la pubblicità della procedura di selezione.

4. Inoltre, il regolamento:

a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura ed i criteri per selezionarle;

b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione degli aderenti residenti nel territorio interessato dalla competizione elettorale, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;

c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile;

d) determina il numero di candidati, nella misura massima del 5 per cento del totale, la cui nomina è riservata al Gruppo di Direzione nazionale per le elezioni nazionali ed europee nei collegi dal medesimo individuati.

Articolo 30 – Doveri di eletti e rappresentanti in enti e società pubbliche e partecipate

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito nelle scelte programmatiche e negli indirizzi politici.
2. Gli eletti, oltre al versamento della loro quota annuale d'adesione al Partito, hanno il dovere di contribuire al suo finanziamento, contribuendo con una trattenuta sulle indennità e gli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Tale trattenuta sarà, al minimo, del 10 per cento fino ad un massimo di euro 3.500,00 per gli emolumenti e indennità complessivamente percepite – a qualsiasi titolo – in ragione delle cariche o incarichi ricoperti in relazione all'appartenenza o all'indicazione del Partito e, nella misura minima del 20 per cento, per le somme eccedenti. I candidati saranno tenuti a sottoscrivere unitamente all'accettazione di candidatura una impegnativa a corrispondere le predette somme con contestuale riconoscimento di debito in ragione delle somme effettivamente percepite. Le somme indicate si intendono al lordo delle imposte.
3. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito, nonché di provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto.

paritaria tra donne e uomini; c) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; d) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati; e) il principio del merito, volto ad assicurare la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività da svolgere e alle precedenti esperienze svolte; g) la pubblicità della procedura di selezione.



Luca Leonardi

Anna Maria Sestini

Articolo 30 – Doveri di eletti e rappresentanti in enti e società pubbliche e partecipate

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito nelle scelte programmatiche e negli indirizzi politici.
2. Gli eletti, oltre al versamento della loro quota annuale d'adesione al Partito, hanno il dovere di contribuire al suo finanziamento, contribuendo con una trattenuta sulle indennità e gli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Tale trattenuta sarà, al minimo, del 10% fino ad un massimo di euro 3.500,00 per gli emolumenti e indennità complessivamente percepite – a qualsiasi titolo – in ragione delle cariche o incarichi ricoperti in relazione all'appartenenza o all'indicazione del Partito

Capo VI - Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione programmatica e la comunicazione politica

Articolo 35 - Forum tematici

1. Le finalità dei forum tematici sono:
 - a) la libera discussione, la partecipazione all'avita pubblica, la formazione degli elettori e degli aderenti ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche;
 - b) la redazione di documenti di analisi e di proposta utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito.
2. La partecipazione ai *forum* è aperta agli aderenti ed ai simpatizzanti del Partito, ad esperti di settore e portatori di specifiche competenze.
3. I *forum* sono attivati dal Gruppo di Direzione nazionale, su proposta del Coordinamento politico nazionale. Un *forum* può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno trenta aderenti e la proposta sia approvata dal Gruppo di Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il coordinamento ed il supporto organizzativo allo svolgimento delle attività del *forum* sono assicurati dai competenti uffici e dipartimenti del Gruppo di Direzione nazionale.
5. Il *forum* viene sciolto e non può essere ricostituito nell'anno immediatamente successivo se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica, almeno cento persone nel corso dell'anno.
6. Il funzionamento dei *forum* è disciplinato da un regolamento approvato dal Gruppo di Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina:
 - a) il ricorso a strumenti telematici di comunicazione nel processo di svolgimento del *forum*;
 - b) la fissazione dei tempi d'elaborazione del rapporto conclusivo e di altri documenti di analisi e di proposta, predisposti dai responsabili dei competenti uffici e dipartimenti del Gruppo di Direzione nazionale in esito alle attività *del forum*;
 - c) le modalità di valutazione di tali documenti da parte degli organi di direzione politica del Partito.
8. I rapporti conclusivi, i documenti di analisi e di proposta elaborati dai forum sono pubblicati sulla piattaforma *web* del Partito ed accessibili a tutti in forma gratuita, senza essere oggetto di diritto d'autore salvo che per i diritti spettanti al Partito per l'utilizzazione dei suddetti documenti. Il Partito li può liberamente utilizzare per l'elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.

Articolo 36 - Commissioni nazionali di studio

e, nella misura minima del 20%, per le somme eccedenti. I candidati saranno tenuti a sottoscrivere unitamente all'accettazione di candidatura una impegnativa a corrispondere le predette somme con contestuale riconoscimento di debito in ragione delle somme effettivamente percepite. Le somme indicate si intendono al lordo delle imposte.

3. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito, nonché di provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto.

(soppresso l'intero Capo)

1. Il Consiglio generale, su proposta del Coordinamento politico nazionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più commissioni nazionali di studio dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del Partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico, indicando le possibili forme di raccordo con i *forum* di cui all'art. 35.

2. Delle commissioni possono fare parte autorevoli personalità culturali, rappresentanti di grandi realtà dell'associazionismo e del Terzo Settore, esponenti delle istituzioni di ricerca ed ex parlamentari delle formazioni politiche d'ispirazione popolare e democratico - cristiana.

Articolo 37 - Conferenza programmatica annuale

1. Il Consiglio generale indice ogni anno la Conferenza programmatica del Partito secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio stesso con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Coordinamento politico nazionale, dal Gruppo di Direzione nazionale, in raccordo con le attività e le risultanze dei *forum* tematici e delle commissioni nazionali di studio di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 36.

3. Sui temi prescelti, il Coordinamento politico nazionale presenta, entro il termine previsto dal regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le articolazioni del Partito.

4. Successivamente si riuniscono le Assemblee regionali per discutere dei temi oggetto della Conferenza. Su ciascuno di essi le Assemblee regionali possono approvare specifiche risoluzioni.

5. Il Consiglio generale si riunisce entro il termine previsto dal regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee regionali.

Articolo 38 - Referendum interno

1. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica generale ed all'organizzazione del Partito. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo ed il relativo svolgimento è disciplinato da un regolamento approvato dal Gruppo di Direzione nazionale.

2. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.

3. Il referendum interno è indetto dal Coordinatore del Consiglio generale qualora ne facciano richiesta il Coordinamento politico nazionale, il Consiglio gene-



Lore Lena

Rue Neri Piret

rale o il Gruppo di Direzione nazionale, cinque Comitati regionali ovvero il cinque per cento degli aderenti.

4. La proposta di indizione del referendum deve indicare la specifica formulazione del quesito e la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso.

5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum, salvo quanto disposto dall'articolo 50.

Articolo 39 – Strutture di comunicazione ufficiale

1. Il Partito promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione associativa tramite la rete ed in particolare l'allestimento e la manutenzione di una piattaforma *web* nonché di altre tecnologie digitali, disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio generale, che si conformerà al rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.

2. La piattaforma *web*, denominata "INSIE-ME-PER.IT", è lo strumento di comunicazione ufficiale del Partito.

3. Le comunicazioni che pervengono dagli organi nazionali e sono pubblicate sul sito hanno valore di comunicazione ufficiale nei confronti degli aderenti ed acquistano efficacia a tutti gli effetti di legge.

4. Sulla piattaforma *web* vengono pubblicate tutte le informazioni relative alle attività del Partito.

5. I direttori responsabili della piattaforma *web* e degli organi di diffusione del Partito sono nominati dal Gruppo di Direzione nazionale, su proposta del Coordinamento politico nazionale.

6. Il Gruppo di Direzione nazionale può autorizzare la creazione e diffusione, anche per via telematica, di altri organi d'informazione del Partito.

7. Il Gruppo di Direzione nazionale, su proposta del Coordinamento politico nazionale, può autorizzare l'uso dei *social network* e di altre forme di aggregazione in rete per la divulgazione di notizie relative alle attività di Partito.

Capo VII - Impegno culturale e formativo

Articolo 40 – Accordi di collaborazione con fondazioni ed istituti di ricerca culturale e politica

1. Il Partito può definire accordi di collaborazione con fondazioni ed istituti di ricerca che abbiano il fine di custodire e valorizzare il patrimonio culturale, politico e morale testimoniato dal movimento dei popolari e dei democratici cristiani in Italia, ponendosi, nel Terzo

millennio dell'era cristiana, in coerente continuità di valori, principi ed obiettivi con il pensiero e l'azione che furono dei protagonisti del cattolicesimo politico del Novecento.

2. Tali collaborazioni saranno intese ad una vasta azione di formazione politica dei quadri dirigenti del Partito, a partire dai valori principi ispiratori e dai fondativi del pensiero sociale cristiano e della Costituzione repubblicana, nella prospettiva di mettere a disposizione della sfera pubblica persone preparate ispirate da valori e memorie delle radici, abituate a interagire e mediare per il raggiungimento del bene comune.

3. Nella definizione dei programmi, di collaborazione tra il Partito e le istituzioni di cui al comma 1 particolare rilievo sarà riservato all'elaborazione di una nuova cultura politica, di vasto respiro europeo ed internazionale, attraverso il coinvolgimento delle migliori energie intellettuali espresse dal mondo della cultura, della ricerca, dell'associazionismo, dell'imprenditoria e delle libere professioni.

4. Il Partito promuoverà altresì forme di raccordo e di collaborazione con altre analoghe fondazioni, operanti all'estero, che fanno espressamente riferimento agli ideali democratico-cristiani e del popolarismo europeo.

Articolo 41 – Formazione politica e culturale

1. Il Partito promuove attività culturali per la formazione delle proprie classi dirigenti, per la promozione e la diffusione di una cultura politica ispirata ai valori della tradizione popolare e cristiano-democratica.

2. Il Partito può inoltre avvalersi di scuole di formazione all'impegno civile e politico, di consolidata esperienza e salda impostazione politico-culturale, che garantiscano elevati standard di qualità dell'offerta formative.

3. Il riconoscimento delle scuole di ambito nazionale avviene con deliberazione del Gruppo di Direzione nazionale, su proposta motivata del Coordinamento politico nazionale, corredata di una documentazione analitica circa le dotazioni e l'offerta formativa delle scuole in questione. Il riconoscimento ha durata non superiore ai tre anni e può essere rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente, delibere di riconoscimento per più di tre scuole di ambito nazionale

Capo VI - Impegno culturale e formativo

(soppresso)



Handwritten signature: Romano

Articolo 31 – Formazione politica e culturale

1. Il Partito promuove attività culturali per la formazione delle proprie classi dirigenti, per la promozione e la diffusione di una cultura politica ispirata ai valori della tradizione popolare e cristiano-democratica. A questo scopo la Segreteria nazionale può costituire un Centro Studi o una associazione culturale che presiederà alle attività di studio e di analisi e di formazione, con particolare riferimento alla Dottrina Sociale della Chiesa e segnatamente allo studio sistematico delle grandi encicliche sociali che si sono succedute dalla *Rerum Novarum* ai giorni nostri

2. Il Partito, a livello nazionale o regionale, può stabilire rapporti di collaborazione con una molteplicità di istituti e di centri di ricerca, università, fondazioni e associazioni culturali.

Handwritten signature: De Maria

Capo VIII - Ruolo dei giovani nella vita del Partito

Articolo 42 - Movimento giovanile

1. Il Partito riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del Partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile ed una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.

2. Il Partito promuove pertanto la formazione di un Movimento giovanile, denominato "INSIEME GIOVANI", che persegua i medesimi scopi del Partito ed è ad esso organico. Appartengono automaticamente al Movimento giovanile tutti gli aderenti che non abbiano superato i trenta anni di età. Possono altresì aderire al Movimento giovanile i giovani di età inferiore a 18 anni che abbiano compiuto almeno 16 anni.

3. Il Movimento giovanile avrà il compito di diffondere il patrimonio ideale e le proposte programmatiche del Partito negli ambienti giovanili e di promuovere e costituire organizzazioni di studenti e di giovani lavoratori ed imprenditori o liberi professionisti per l'affermazione dei principi politici del cattolicesimo popolare, liberale e democratico nelle future generazioni.

4. Essa si darà un proprio Statuto, approvato dall'Assemblea fondativa del movimento, ed una propria autonoma organizzazione ed amministrazione, conforme ai principi del presente Statuto; potrà ricevere contributi dai suoi aderenti sulla base del proprio regolamento; per gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte risponderanno gli organi del movimento giovanile interessati.

5. I rapporti tra il movimento giovanile ed il Partito, le forme di partecipazione del Movimento giovanile all'elaborazione programmatica, alle attività ed alle scelte politiche del Partito saranno regolate da un patto di collaborazione approvato dalla prima Adunanza Plenaria e dall'Assemblea fondativa del Movimento.

Capo IX - Gestione patrimoniale e finanziaria del Partito

Articolo 43- Autonomia patrimoniale e gestionale

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia organizzativa nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti del partito, ivi incluso il regolamento finanziario. La rappresentanza legale resta al rappresentante legale del Partito, ferma restando la responsabilità personale dei rappresentanti degli organi periferici del Partito per gli atti rispettivamente posti in essere.

2. Ogni articolazione periferica è tenuta a conformarsi al

3. Il Partito può inoltre avvalersi di scuole di formazione all'impegno civile e politico, di consolidata esperienza e salda impostazione politico-culturale, che garantiscano elevati standard di qualità dell'offerta formativa.

4. Il riconoscimento delle scuole di ambito nazionale avviene con deliberazione della Segreteria nazionale, corredata di una documentazione analitica circa le dotazioni e l'offerta formativa delle scuole in questione. Il riconoscimento ha durata non superiore ai tre anni e può essere rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente, delibere di riconoscimento per più di tre scuole di ambito nazionale.

(soppresso)

regolamento finanziario ed alle direttive del Comitato di Tesoreria di cui all'art. 25 del presente Statuto, in materia di bilanci e contabilità e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al Tesoriere stesso affinché si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge.

Articolo 44 – Patrimonio del Partito

1. Il patrimonio del Partito è costituito:
 - a) dal simbolo e da eventuali marchi e brevetti;
 - b) dalle quote annuali d'iscrizione;
 - c) dai contributi volontari di persone fisiche, enti pubblici e privati, nelle modalità consentite dalla legge e previa autorizzazione del Segretario amministrativo nazionale, in conformità ai criteri stabiliti dal Gruppo di Direzione nazionale;
 - d) da sovvenzioni dello Stato, delle Regioni;
 - e) da donazioni e lasciti testamentari;
 - f) da eventuali beni immobili e mobili acquistati con detti contributi e finanziamenti.
2. Il Partito non ha fini di lucro e persegue i propri scopi grazie all'attività prestata volontariamente dai propri aderenti.
3. Eventuali donazioni, elargizioni, erogazioni liberali, disposizioni testamentarie e contributi che dovessero essere effettivamente in favore del Partito costituiranno un fondo autonomo di proprietà del Partito medesimo, la cui amministrazione e gestione competerà al Comitato di Tesoreria o a persona dal medesimo delegata, secondo gli indirizzi del Gruppo di Direzione nazionale.
4. È fatto divieto assoluto di distribuire tra gli aderenti gli eventuali conseguiti dal Partito nell'esercizio della propria attività.

Articolo 45 – Regolamento economico-finanziario

1. Il Regolamento economico-finanziario è predisposto dal Segretario Amministrativo nazionale, d'intesa con il Comitato di Tesoreria, ed è approvato dal Consiglio

Capo VII - Gestione patrimoniale e finanziaria del Partito

Articolo 32 – Autonomia patrimoniale e gestionale

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia organizzativa nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti del partito, ivi incluso il Regolamento economico-finanziario. La rappresentanza legale resta al Segretario Amministrativo Nazionale, ferma restando la responsabilità personale dei rappresentanti degli organi periferici del Partito per gli atti rispettivamente posti in essere.
2. Ogni articolazione periferica è tenuta a conformarsi al Regolamento economico-finanziario previsto dal presente Statuto, in materia di bilanci e contabilità e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al Tesoriere stesso affinché si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge.
3. Il Regolamento economico-finanziario definisce le risorse da attribuire alle articolazioni territoriali, alle quali dovranno essere in ogni caso assicurati importi pari ad almeno il dieci per cento della quota versata dagli iscritti ivi residenti e dei contributi rivenienti dagli stessi o da terzi simpatizzanti, nonché i contributi straordinari versati specificamente allo scopo di contribuire alle iniziative territoriali.
4. La Segreteria nazionale assegna ulteriori fondi alle articolazioni territoriali a fronte di particolari evenienze previamente autorizzate.
5. Le articolazioni territoriali possono ricevere direttamente erogazioni liberali nel rispetto dei principi statutari e del Codice etico.

Articolo 33 – Patrimonio del Partito

1. Il patrimonio del Partito è costituito: a) dal simbolo e da eventuali marchi e brevetti; b) dalle quote annuali d'adesione versate dagli aderenti; c) dai contributi volontari di persone fisiche, enti pubblici e privati, nelle modalità consentite dalla legge e previa autorizzazione del Segretario amministrativo nazionale, in conformità ai criteri stabiliti dalla Segreteria nazionale; d) da sovvenzioni dello Stato, delle Regioni o di altre Amministrazioni pubbliche; e) da donazioni e lasciti testamentari; f) da eventuali beni immobili e mobili acquistati con detti contributi e finanziamenti.
2. Il Partito non ha fini di lucro e persegue i propri scopi grazie all'attività prestata volontariamente dai propri associati.



Comune Roma

Due Mille

generale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma definisce:
 - a) le attività economiche, patrimoniali e gestionali del Partito,
 - b) la quota annuale d'iscrizione e la sua ripartizione tra l'organizzazione centrale e le articolazioni periferiche;
 - c) la ripartizione della eventuale contribuzione indiretta prevista dalla legge;
 - d) il sostegno finanziario derivante dalle indennità e dagli emolumenti percepiti dagli eletti;
 - e) i criteri per l'accettazione di contributi al Partito da parte di persone fisiche e giuridiche private.
3. La raccolta, custodia e gestione dei fondi e/o del patrimonio del Partito dovranno ricadere sotto la personale ed autonoma responsabilità di soggetti distinti.
4. Il Regolamento stabilisce le modalità di gestione economico-patrimoniale e gestionale da parte delle articolazioni territoriali, improntate al medesimo criterio di cui ai punti precedenti. Alle realtà locali dovrà comunque essere assicurata una percentuale di almeno il 10 per cento della quota versata dagli iscritti, ivi residenti, e nella pari misura dei contributi rivenienti dagli stessi o da terzi simpatizzanti, in ossequio alle norme di legge in materia.

Articolo 46 – Esercizio sociale e bilanci patrimoniale e gestionale

1. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione del Partito al 31 dicembre 2021. I successivi esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Non possono essere distribuiti agli aderenti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Nel caso in cui, al momento dello scioglimento, esistano avanzi di gestione, questi saranno trasferiti a diverso soggetto avente scopi coerenti con quelli del Partito

Articolo 47 - Collegio dei revisori dei conti e società di revisione

1. Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dal Consiglio generale ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Partito. Qualora non vi abbia

3. Eventuali donazioni, elargizioni, erogazioni liberali, disposizioni testamentarie e contributi che dovessero essere effettivamente in favore del Partito costituiranno un fondo autonomo di proprietà del Partito medesimo.
4. È fatto divieto assoluto di distribuire tra gli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Nel caso in cui, al momento dello scioglimento, esistano avanzi di gestione, questi saranno trasferiti a diverso soggetto avente scopi coerenti con quelli del Partito.

Articolo 34 – Regolamento economico-finanziario

1. Il Regolamento economico-finanziario è approvato dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma disciplina le attività economiche, patrimoniali e gestionali del Partito, definisce la ripartizione delle entrate del Partito tra l'organizzazione centrale e le articolazioni periferiche; stabilisce i criteri per l'accettazione di contributi al Partito da parte di persone fisiche e giuridiche private.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità di gestione economica delle risorse attribuite alle articolazioni territoriali, improntate al medesimo criterio di cui ai punti precedenti.

Articolo 35 – Esercizio sociale e bilanci patrimoniale e gestionale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati entro il 31 maggio di ogni anno.

provveduto il Consiglio Generale, il Collegio elegge al suo interno il Presidente. I componenti del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio generale.

2. La durata in carica del Collegio dei revisori non può superare i due anni e scade alla data di insediamento del Consiglio generale successivo.

3. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione o da un revisore iscritto nell'apposito Albo, ai sensi della disciplina normativa vigente in materia. La società di revisione, o il revisore, svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio del Partito.

Capo X - Organo e procedure di garanzia

Articolo 48 – Collegio per le garanzie statutarie

1. Il Collegio per le garanzie statutarie è composto di cinque componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio generale che non rivestano alcuna carica all'interno del Partito e non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

2. Il Collegio per le garanzie statutarie elegge il proprio Presidente tra i suoi componenti.

3. Il Collegio resta in carica fino alla prima Adunanza Plenaria successiva alla sua elezione e, comunque, per non più di due anni.

4. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; è ammessa la seduta collegiale anche per video-conferenza con le modalità stabilite dall'articolo 16 di questo Statuto.

5. Il Collegio decide entro sessanta giorni:

- a) sulle controversie insorte tra le articolazioni periferiche e tra una di queste e gli organi del Partito;
- b) sulle controversie disciplinari.

6. Il Collegio ha inoltre il compito di:

- a) garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto e dei regolamenti, con particolare attenzione alla parità tra i sessi ed al rispetto delle minoranze;
- b) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 49 – Irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. L'azione disciplinare, anche collettiva, può essere promossa dal Gruppo di Direzione Nazionale, per propria iniziativa o in seguito a istanza di ogni iscritto, presso il Collegio per le garanzie statutarie in unico grado, nei confronti di qualsiasi iscritto, quando vengano denunciate gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti o

Articolo 36 – Organo di revisione

1. In presenza delle condizioni previste dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 1012, n. 96 e dall'art. 7 del decreto 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio nazionale nomina la società di revisione o il revisore incaricato di svolgere le funzioni indicate dalle norme richiamate per il Partito, nonché la società di revisione o il revisore incaricato di svolgere le funzioni nelle articolazioni territoriali. La durata dell'incarico è stabilita all'atto del suo conferimento e nei limiti di legge.

2. Il Consiglio nazionale, anche in assenza di uno specifico obbligo di legge, può nominare un revisore iscritto nel Registro dei revisori legali con il compito di controllare la gestione contabile e finanziaria, di verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, di controllare la conformità del rendiconto di esercizio alle scritture e alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio del Partito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. La durata in carica del revisore è stabilita all'atto della nomina. La durata del mandato è di due anni e può essere rinnovata per due volte.

Capo VIII - Organo e procedure di garanzia

Articolo 37 – Collegio dei garanti

1. Il Collegio dei garanti è composto di tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio nazionale che non rivestano alcuna carica all'interno del Partito e non siano incorsi in sanzioni disciplinari, e resta in carica due anni.

2. Il Collegio dei garanti elegge il proprio Presidente tra i suoi componenti.

3. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; è ammessa la seduta collegiale anche per video-conferenza con le modalità stabilite dall'articolo 16, comma 4, di questo Statuto.



Luca

De Neri

comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione del Partito.

2. Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro dieci giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno dieci giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.

3. Il Collegio medesimo può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale.

4. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.

5. Il Collegio, esaurita la fase istruttorie, e di norma entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravità dell'inadempienza.

6. Le sanzioni disciplinari sono:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione da un mese a due anni, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nel Partito;

c) l'esclusione.

7. Contro le decisioni sulle sanzioni disciplinari del Collegio per le garanzie statutarie è ammesso appello al Consiglio generale, con ricorso inviato al Coordinatore Presidente di quest'ultimo a mezzo lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dalla notifica all'interessato della decisione del Collegio.

8. Il Coordinatore convoca il Consiglio generale senza indugio e, comunque, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti al Consiglio si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti è consentito di presentare documenti e memorie. Il Consiglio generale può confermare, annullare o modificare la decisione del Collegio per le garanzie statutarie.

9. Gli iscritti esclusi per violazione del presente Statuto o per indegnità possono essere riammessi solo previo giudizio della Collegio per le Garanzie Statutarie.

5. Il Collegio decide entro sessanta giorni: a) sulle controversie insorte tra le articolazioni periferiche e tra una di queste e gli organi del Partito; b) sulle controversie disciplinari.

6. Il Collegio ha inoltre il compito di: a) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto; b) vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti.

Articolo 38 – Irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. L'azione disciplinare, anche collettiva, può essere promossa presso il Collegio dei garanti in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato, per iniziativa di uno o più associati e quando vengano denunciate gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione del Partito.

2. Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro dieci giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, assegnando un termine di almeno dieci giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. L'interessato può farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto.

3. Il Collegio medesimo può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale.

4. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati, anche dalla Segreteria nazionale.

5. Il Collegio, esaurita la fase istruttorie, e di norma entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravità dell'inadempienza.

6. Le sanzioni disciplinari sono: a) il richiamo scritto; b) la sospensione da un mese a due anni, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nel Partito; tuttavia, la sostituzione del componente così decaduto è sospesa fino alla deliberazione definitiva; c) l'esclusione.

7. Le sanzioni disciplinari deliberate dal Collegio dei garanti possono essere impugnate innanzi al Consiglio nazionale, con ricorso da inviare al Coordinatore dell'organo, mediante PEC o a mezzo raccomandata A.R., entro trenta giorni dalla notifica.

8. Ricevuto il ricorso, il Coordinatore del Consiglio nazionale provvede tempestivamente, e comunque entro i successivi sessanta giorni, a convocare il Consiglio e ad attivare il giudizio di secondo grado.

Articolo 50 – Revisione dello Statuto e dei regolamenti

1. Le modifiche del presente Statuto, - escluse quelle della denominazione e del simbolo, per le quali si applicano gli articoli 1, comma 3, 4, comma 6, e 13, comma 1 - sono approvate dal Consiglio generale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Sono sottoposte alla discussione ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno dieci componenti del Consiglio generale.

3. Le modifiche allo Statuto e ai regolamenti di competenza del Consiglio generale possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio generale.

Capo XI - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 51 – Scioglimento e liquidazione del Partito e fusione con altri partiti

1. Lo scioglimento del Partito o la sua fusione con altri partiti sono deliberati dall'Adunanza Plenaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

2. L'Adunanza Plenaria con la detta delibera nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 52 - Controversie

Qualunque controversia tra iscritti, o tra gli iscritti e il Partito, con riguardo all'esecuzione e interpretazione del

9. Il procedimento innanzi al Consiglio nazionale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e agli interessati è consentito presentare documenti e memorie fino a cinque giorni prima della riunione del Consiglio. L'iscritto può farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto.

10. All'esito del procedimento, il Consiglio nazionale può confermare, annullare o modificare la decisione del Collegio dei garanti.

11. Gli iscritti esclusi dal Partito per violazione del presente Statuto o per indegnità possono essere riammessi solo previo giudizio del Collegio dei garanti.

Capo IX - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 39 – Revisione dello Statuto e dei regolamenti

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Per la modifica della denominazione del partito e del simbolo è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio nazionale.

3. Sono sottoposte alla discussione e al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno quindici componenti del Consiglio nazionale.

Articolo 40 – Funzioni di capo della forza politica

1. Ai soli fini di rappresentanza esterna, l'esercizio delle funzioni di capo della forza politica previste dalla legge sono attribuite al Coordinatore della Segreteria nazionale.

Articolo 41 – Comunicazione agli associati

1. Gli avvisi e le comunicazioni che pervengono dagli Organi nazionali e sono pubblicate sul sito internet di cui all'articolo 4 hanno valore di comunicazione ufficiale nei confronti di tutti gli associati e acquistano efficacia a tutti gli effetti di legge.

2. In ogni caso, tutte le comunicazioni agli associati, anche da parte degli Organi periferici o degli uffici del Partito o tra gli stessi, si intendono valide ed efficaci se inviate all'indirizzo mail indicato nel Registro degli iscritti.



Renzo Piana

Anna Maria Piana

presente Statuto e comunque alle attività del Partito, previa rimessione delle stesse al Collegio per le garanzie statutarie di cui al Capo X, è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Articolo 53 – Rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 54 - Disposizioni transitorie

1. Fino alla convocazione della prima Adunanza Plenaria, da tenersi entro il 30 giugno 2021, le funzioni e i poteri attribuiti dal presente Statuto all' Adunanza Plenaria, al Consiglio generale ed al Gruppo di Direzione nazionale sono esercitati da un Comitato di coordinamento nazionale, nominato all'atto della costituzione del Partito, composto di ventuno membri effettivi e di sei membri supplenti, che subentrano agli effettivi in casi di loro impedimento, esclusione o dimissioni. Il supplente destinato a sostituire il membro uscente è scelto tra i membri supplenti dallo stesso Comitato di coordinamento nazionale.

2. Il Comitato di coordinamento nazionale è convocato dalla Segreteria Politica collegiale di cui in appresso nominata dal medesimo o da almeno tre dei suoi componenti. Il funzionamento del Comitato di coordinamento nazionale è regolato dall' articolo 16 del presente Statuto.

3. Il Comitato di coordinamento nazionale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) elegge a maggioranza assoluta tra i suoi membri, nell'atto costitutivo o successivamente, la Segreteria Politica collegiale, composta di un numero massimo di tre componenti;
- b) adotta il regolamento per il tesseramento;
- c) su proposta congiunta del legale rappresentante e del Tesoriere, adotta il regolamento economico-finanziario di cui all'art. 45;
- d) adotta, entro il 30 aprile 2021, il regolamento per lo svolgimento della prima Adunanza Plenaria e procede alla sua convocazione entro il 30 giugno 2021;
- e) promuove e autorizza la costituzione di nuovi Centri di presenza sul territorio e può nominare coordinatori e responsabili per i vari territori;

3. È onere dell'associato curare che l'eventuale variazione dell'indirizzo mail sia annotata nel predetto Registro degli iscritti.

Articolo 42 – Scioglimento e liquidazione del Partito

1. Lo scioglimento del Partito è deliberato dal Consiglio nazionale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

2. Il Consiglio nazionale con la detta delibera nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 43 - Controversie

1. Qualunque controversia tra aderenti, o tra gli aderenti e il Partito, con riguardo alla validità, esecuzione e interpretazione del presente Statuto e comunque alle attività del Partito, previa rimessione delle stesse al Collegio dei garanti di cui al Capo VIII, è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Articolo 44 – Rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla Costituzione, all'ordinamento dell'Unione Europea, alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

2. In presenza delle condizioni richieste dalla legge, il Segretario amministrativo nazionale trasmetterà senza indugi copia autentica del presente Statuto, redatto nella forma di atto pubblico, alla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici", curando il procedimento d'iscrizione del Partito al Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del citato decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2014, n. 13.

f) può adottare un regolamento provvisorio per favorire la partecipazione e il coinvolgimento delle strutture periferiche nelle decisioni del Partito;

g) indice, entro il 15 dicembre 2020, la campagna di adesioni per l'anno 2021;

h) nomina, entro il 10 novembre 2020, un gruppo di lavoro con il compito di predisporre una proposta di regolamento congressuale ed eventuali proposte di modifica dello Statuto;

i) può costituire altri gruppi di lavoro di natura operativa o tematica;

j) può deliberare la sottoscrizione di accordi transitori con altri soggetti politici nazionali e locali;

k) può approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, eventuali modifiche al presente Statuto che siano richieste dalla Commissione di Garanzia di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. L 49, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2014, n. 13;

4. L'atto costitutivo nominerà altresì il legale rappresentante del Partito, al quale sono attribuite le funzioni del Segretario amministrativo nazionale di cui all'art. 24, nonché il Tesoriere, al quale sono attribuite le funzioni del Tesoriere e del Tesoriere Aggiunto. Le funzioni del Comitato di tesoreria sono attribuite congiuntamente al legale rappresentante ed al Tesoriere, ma tutte le spese devono essere autorizzate congiuntamente.

5. Il legale rappresentante ed il Tesoriere partecipano alle riunioni del Comitato di coordinamento nazionale con diritto di voto.

6. Nelle more dell'approvazione del Regolamento economico-finanziario, le attività di raccolta dei contributi volontari ammessi dalla legge saranno gestite secondo le modalità indicate dall'art. 45 dello Statuto e sottoposte alla verifica ed al controllo di un revisore contabile, regolarmente iscritto all'albo nazionale, nominato dal Comitato di coordinamento nazionale. Tale revisore non potrà rivestire la qualità di iscritto al Partito, né potrà essere, in alcun modo, partecipe di funzioni e/o attività collegate o riconducibili al Partito stesso.

7. Alla Segreteria Politica collegiale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) coordina le iniziative politiche del Partito e la comunicazione;

b) rappresenta il Partito nei rapporti con gli altri partiti e movimenti;

c) sottopone proposte di deliberazione al Comitato di coordinamento nazionale;

d) assicura un adeguato coordinamento tra il Partito ed i suoi eletti in ambito nazionale e locale;

e) coordina le articolazioni territoriali e tematiche del Partito;

f) assume ogni decisione urgente nell'interesse del Partito, da sottoporre a ratifica del Comitato di coordinamento nazionale ove non rientrante nelle proprie competenze.

8. La Segreteria Politica collegiale può essere convocata da ciascuno dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza, anche in via telematica, mediante una partecipazione sincrona e continua ed a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare



Luca Renzi

Anna Maria Pirelli

alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti, oppure mediante lo scambio di documenti conformi trasmessi anche via mail e sottoscritti da ciascun componente.

9. Le funzioni e i poteri attribuiti al Collegio per le garanzie statutarie dal presente Statuto sono esercitati da un Collegio di garanzia composto di cinque aderenti nominati dal Comitato di coordinamento nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, scelti, nella prima riunione, tra persone alle quali non siano già attribuiti incarichi ai sensi della presente disciplina transitoria.

10. I Centri di presenza Territoriali e d'Ambiente possono dare vita, previa autorizzazione del Comitato di coordinamento nazionale, a strutture informali di coordinamento a livello regionale, cui sono chiamati a partecipare i Centri di presenza costituiti nella Regione.

11. Il legale rappresentante trasmette senza indugio copia autentica del presente Statuto, redatto nella forma di atto pubblico, alla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici", curando il procedimento d'iscrizione del Partito al Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del citato decreto - legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2014, n. 13.

12. Tutti coloro che hanno manifestato al "Comitato per l'Assemblea costituente del nuovo soggetto politico di ispirazione cristiana del 3-4 ottobre 2020", codice fiscale 96463010585, la volontà di partecipare alla predetta Assemblea costituente ed hanno versato la quota di iscrizione per la partecipazione, sono iscritti di diritto al Partito ed esonerati dal versamento del contributo annuale per l'anno 2020.

Articolo 55 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto adottato dai sottoscrittori dell'atto costitutivo, a seguito dell'Assemblea costituente del Partito del 3 e 4 ottobre 2020, redatto nella forma dell'atto pubblico è ad esso allegato. Esso entra in vigore il 4 ottobre 2020.

Articolo 45 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio nazionale nelle forme di legge.

Anna Maria Rabelin

Luca Rinaldi



INSIEME***Per una presenza pubblica ispirata cristianamente*****STATUTO DEL PARTITO****Capo I - Disposizioni generali, principi fondativi e finalità del Partito****Articolo 1 – Denominazione – Sede – Durata**

1. È costituito, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, il Partito politico INSIEME – LAVORO E FAMIGLIA SOLIDARIETÀ E PACE (in forma abbreviata INSIEME), sotto forma di associazione.
2. Il Partito ha la propria sede legale in Roma, via Giosuè Carducci n. 4, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Pitzolu. La modifica della sede legale e l'istituzione e modifica di sedi secondarie in Italia o all'estero è deliberata dal Consiglio Nazionale ed effettuata in osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2014, n. 13.
3. La durata del Partito è a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Principi fondativi e finalità

1. Il Partito, laico e aconfessionale, trae la propria ispirazione dalla visione cristiana dell'uomo, della vita e della storia. Intende proporre l'intrinseco valore umano e civile a tutti i cittadini, qualunque sia la loro cultura di appartenenza. Pone al centro della sua identità ideale e programmatica il valore universale della persona, a prescindere dalla sua nazionalità, e, cioè, la dignità inalienabile dal concepimento alla morte naturale e in ogni frangente della sua storia personale. Sostiene la salvaguardia della famiglia – come riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione repubblicana – e, in modo particolare, la sua funzione generativa e il primato che le appartiene in ordine alla libertà educativa. Promuove il pieno riconoscimento dell'appartenenza di tutti gli esseri umani ad un'unica famiglia.
2. Il Partito si propone di concorrere con i programmi della sua azione politica alla creazione delle condizioni politiche, economiche e sociali che permettano ad ogni cittadino di raggiungere una piena condizione di libertà, maturare personale capacità critica e autonomia di giudizio, coltivare le proprie speranze, dispiegare appieno le proprie potenzialità.
3. Il Partito si propone, altresì, di operare perché la grande famiglia umana possa vivere nella concordia e nella solidarietà. A tal fine, ritiene preminente il proprio fermo e costante impegno diretto a promuovere l'unità politica dell'Europa, nonché concorrere al concerto dei Paesi liberi e democratici, promuovendone, accanto ai compiti di difesa e sicurezza, un forte impegno diretto al progressivo superamento di disegualianze di sviluppo moralmente inaccettabili, lesive della dignità delle persone, fonti perenni di gravi tensioni e conflitti sul piano internazionale.
4. Il Partito assume quale costante riferimento della propria iniziativa politica la Costituzione repubblicana e, nel contempo, la Dottrina Sociale della Chiesa, assunta integralmente, in modo particolare per quanto concerne le "questioni eticamente sensibili" delle quali riconosce, accanto al valore morale, il ruolo dirimente in ordine alla stessa promozione della libertà e della giustizia. Si riconosce nella tradizione politica e culturale del cattolicesimo liberale, democratico e popolare e nelle grandi figure – Sturzo, De Gasperi, Fanfani, La Pira, Moro – che ne sono state eminenti espressioni, nonché nel pensiero laico e riformista che condivide il riconoscimento della dignità intangibile della persona.
5. Il Partito:
 - a) opera affinché la famiglia, luogo primario della vita e degli affetti delle persone, ambito della generazione e del futuro di una comunità, trovi tutela, sostegno e promozione da parte dello Stato e di tutti gli organi pubblici.
 - b) sostiene le ragioni del lavoro, dell'impresa, dell'economia sociale di mercato e dell'economia civile e promuove lo sviluppo di una società aperta, libera e solidale, dove le persone, le associazioni, le comunità possano trovare ampio spazio per perseguire le proprie legittime finalità e le disegualianze siano contrastate. Opera per favorire la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali nell'ambito dell'impresa. Propone che, oltre ai parametri che consentono la validazione del PIL, vengano strutturalmente introdotti indici che consentano di



Anna Maria Pitzolu

Lucrezia

Anna Maria Pitzolu

misurare annualmente l'incremento di valore umano (IVU) connesso alle politiche sociali, nonché allo sviluppo economico e produttivo del Paese.

c) si propone di contribuire al rilancio del sistema formativo del Paese, facendo in modo che le scuole tornino ad essere, prima che luoghi di istruzione, luoghi di formazione delle nuove generazioni, sostenendo la famiglia nel fondamentale compito di costruzione della persona umana.

d) si richiama ai principi della sussidiarietà sia nell'ambito dell'organizzazione dei pubblici poteri che nelle relazioni tra le istituzioni e i corpi sociali intermedi, anche al fine di ridurre le inefficienze burocratiche nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.

e) opera, convinto della unità della famiglia umana, affinché i rapporti tra le nazioni siano pacifici e i Paesi che più hanno in termini di risorse rispondano alle domande di quelli che meno hanno.

f) afferma il rispetto della natura e dei suoi delicati equilibri come criterio fondamentale dell'azione pubblica, sociale e individuale.

g) si rivolge a tutte le donne e gli uomini di buona volontà che desiderino condividere una coraggiosa impresa di trasformazione del nostro Paese.

Articolo 3 – Attività e iniziative del Partito

1. Il Partito attua le sue finalità nell'ambito politico, economico, sociale e culturale attraverso tutte le attività e iniziative che riterrà utili ed opportune per la realizzazione dei suoi scopi.

2. Per raggiungere i fini proposti il Partito potrà:

a) concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali;

b) servirsi di tutti i mezzi di comunicazione necessari provvedendo anche ad editare, diffondere e divulgare stampa sia occasionale sia periodica, in forma cartacea o elettronica, ivi comprese iniziative editoriali e giornalistiche, pubblicazione di libri, produzione di materiale audiovisivo e gestione di emittenti radio e televisive;

c) produrre, raccogliere e diffondere materiale multimediale e sussidi come strumenti privilegiati per il raggiungimento delle finalità istitutive;

d) organizzare eventi rivolti al più vasto pubblico di elettori e simpatizzanti: mostre, spettacoli, feste, manifestazioni propagandistiche, stand espositivi;

e) promuovere opere di sensibilizzazione dei pubblici poteri: petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, manifestazioni di civile protesta e referendum, sollecitazioni dell'intervento della giustizia e delle autorità amministrative;

f) promuovere iniziative per il tempo libero, la formazione comune e la socialità, intese a restituire all'agire politico la propria peculiare dimensione comunitaria, fondata sull'amicizia e sulla condivisione di valori, ideali e interessi;

g) organizzare e partecipare a congressi nazionali e internazionali;

h) intrattenere relazioni e contatti permanenti con personalità, associazioni e movimenti con finalità simili a quelle del Partito;

i) svolgere ogni altra attività ordinaria o straordinaria, mobiliare o immobiliare, necessaria od opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità, ivi comprese l'acquisto e locazione di immobili, l'assunzione di mutui e la prestazione di garanzie, previa verifica delle entrate che ne rendano sostenibile l'impegno finanziario.

Articolo 4 – Simbolo

1. Il Partito adotta il seguente simbolo: «Un cerchio la cui circonferenza è di colore blu-Europa ed il cui interno è di colore bianco e blu-Europa, precisamente nel modo che segue: - nella parte superiore, su fondo bianco, che occupa circa due terzi dell'area, sono iscritte due maglie di catena posizionate in orizzontale ed intrecciate, dal lato interno, l'una nell'altra, di cui quella a sinistra è di colore blu-Europa e quella a destra è di colore rosso-arancione; ad essa è sottostante, sempre in colore rosso-arancione, la parola "insieme" a caratteri stampatello minuscolo; - nella parte inferiore, su fondo blu-Europa biconvesso, che occupa circa un terzo dell'area, sono iscritte le parole "lavoro e famiglia solidarietà e pace", in colore bianco a caratteri stampatello minuscolo su due righe, laddove le parole "lavoro e famiglia" compongono la prima riga e le parole "solidarietà e pace" la seconda,

alla prima sottostante. Al di sotto di tali ultime due righe scritte vi sono dodici stelle di colore giallo disposte a cerchio. La detta parte blu-Europa non aderisce alla circonferenza in quanto ne risulta separata da uno spazio di colore bianco che la circonda inferiormente».

2. Detto simbolo viene allegato al presente Statuto sotto la lettera "A", in unico inserto, in veste grafica onde costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Il simbolo è utilizzato in conformità al presente Statuto e ne può essere autorizzato l'utilizzo nella composizione sopra descritta o con delle varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti.
4. Qualsiasi decisione relativa all'utilizzo del simbolo è di competenza della Segreteria nazionale.

Articolo 5 – Sito internet e strutture di comunicazione ufficiale

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, il Partito realizza una piattaforma web tale da rispettare i principi di elevata accessibilità anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità, di interoperabilità, conforme alle normative tempo per tempo emanate riguardo la tutela dei dati personali e della "privacy", ivi compresi i provvedimenti del Garante.
2. La piattaforma web, denominata "INSIEME-PER.IT", è lo strumento di comunicazione ufficiale del Partito.
3. Sulla piattaforma web vengono pubblicate tutte le informazioni relative alle attività del Partito.
4. I direttori responsabili della piattaforma web e degli organi di diffusione del Partito sono nominati dalla Segreteria nazionale.
5. Il Partito promuove, organizza e sostiene forme di informazione e partecipazione associativa tramite la rete e altre tecnologie digitali (mail, newsletter, chat, blog, social, etc.).
6. La Segreteria nazionale può autorizzare la creazione e diffusione, anche per via telematica, di altri organi d'informazione del Partito.
7. La Segreteria nazionale può autorizzare l'uso dei social network e di altre forme di aggregazione in rete per la divulgazione di notizie relative alle attività di Partito.



Articolo 6 – Raccordo e integrazione con formazioni politiche sovranazionali e internazionali e di altri Paesi

1. In continuità con la sua vocazione alla cooperazione internazionale e conscio della importanza crescente della dimensione politica europea, il Partito valuterà le possibilità di raccordo e integrazione con le formazioni politiche sovranazionali ed internazionali e di altri Paesi che meglio corrispondano ai propri principi ispiratori. Le relative decisioni sono assunte dal Consiglio Nazionale.

Articolo 7 – Principi di democrazia interna

1. Il Partito si conforma alle regole del metodo democratico di cui all'art. 49 della Costituzione e alle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13.
2. Il Partito si fonda sul principio della democrazia paritaria tra uomo e donna e s'impegna a promuovere le pari opportunità tra i sessi, rimuovendo tutti gli ostacoli che impediscono il riconoscimento di eguali diritti e medesimi doveri, ed in particolare quelli si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne.
3. Nella composizione dei suoi organismi collegiali e nella determinazione delle cariche elettive, il Partito persegue l'obiettivo della parità di genere, in attuazione del principio sancito dall'art. 51 della Costituzione. Tali principi trovano riflesso nelle modalità di determinazione della composizione degli organi nazionali, nelle articolazioni periferiche e nelle candidature. Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata dal Partito in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi potrà essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.
4. Il Partito promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolati dalle norme statutarie e regolamentari che fissano limiti al cumulo e al rinnovo dei mandati.
5. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso la piattaforma web del Partito.

Stefano

Lore

Ana Maria

6. Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto, l'impegno politico degli iscritti è regolato dal principio della partecipazione e dall'osservanza delle decisioni assunte dalla maggioranza, con il riconoscimento dei diritti delle minoranze.
7. Ogni iscritto ha diritto di voto nell'organo di appartenenza. In ogni articolazione del Partito il voto è palese, salvo per le deliberazioni riguardanti le designazioni di persone, che al contrario devono avvenire a scrutinio segreto, salvo che il voto palese sia accettato dalla maggioranza dei presenti.
8. Nel caso di elezioni a funzioni monocratiche, ove nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti o da chi segue in caso di ritiro di uno dei primi due.
9. Al fine di tutelare le minoranze interne, gli organi collegiali sono eletti sulla base di liste presentate da una rappresentanza pari almeno al 3% degli aventi diritto al voto e depositate almeno due giorni prima dell'assemblea dell'organo elettivo. Ogni avente diritto al voto può concorrere a presentare una sola lista, dovendosi in caso contrario considerare nulla la sua sottoscrizione, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Alla elezione dei componenti si procede con il metodo proporzionale d'hondt.

Capo II - Iscrizione al Partito, diritti e doveri degli iscritti

Articolo 8 – Iscrizione al Partito

1. Possono iscriversi al Partito, in qualità di associati, purché abbiano compiuto la maggiore età, i cittadini italiani e gli aventi diritto al voto con residenza o domicilio in Italia o in altro Stato in cui vi sia un'organizzazione riconosciuta del Partito.
2. L'iscrizione al Partito esprime una scelta morale, libera e responsabile della persona in termini di impegno, azione e condotta in sintonia e in conformità ai valori fondanti proclamati nello Statuto, ai principi, diritti e doveri enunciati nel successivo articolo 9 e nel Codice etico di cui al comma successivo, nonché alle norme e all'ordinamento giuridico che regolano la complessiva attività e vita del Partito.
3. Al fine di favorire la massima efficacia nel riconoscere, promuovere, realizzare e garantire i valori, i principi e le norme che fondano ed edificano l'identità morale e politica del Partito, nonché per armonizzare al meglio tali obiettivi con le libertà e le responsabilità personali di tutti coloro che entrano in relazione con il Partito, il Consiglio nazionale, a maggioranza dei suoi componenti, elabora e adotta un assetto organizzativo conforme ai principi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e un Codice etico che si rivolge a tutti gli iscritti, agli organi e ai rappresentanti del Partito e ai terzi che intrattengono rapporti con il Partito. Tale assetto dovrà conformarsi anche ai principi sottesi alle norme in materia di conflitto d'interessi, e segnatamente alla Legge 20 luglio 2001, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle norme in tema di trasparenza su contributi e donazioni, con particolare riguardo alla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'iscrizione al Partito è individuale e comporta il versamento di una quota annuale d'iscrizione deliberata dalla Segreteria nazionale, nonché il conferimento dei propri dati personali per le finalità connesse alle attività del Partito, ed è fatta mediante la piattaforma telematica ovvero attraverso domanda, anche non telematica, ma in una forma che consenta l'individuazione del sottoscrittore.
5. Sull'ammissione di nuovi associati delibera a maggioranza la Segreteria nazionale, sentito il Coordinatore del Centro di presenza di riferimento o della Struttura territoriale più prossima alla residenza o domicilio del richiedente. I criteri e le modalità di ammissione potranno essere specificati in apposito Regolamento approvato dalla stessa Segreteria nazionale.
6. Gli Associati hanno diritto di partecipazione con libertà di opinione e di proposta e, se in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale, di voto al Congresso nazionale o alla elezione dei delegati al Congresso nazionale nei casi previsti dallo statuto, nonché alle riunioni degli organi territoriali ai quali appartengono.
7. Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale, a parità di condizioni e senza discriminazioni, possono candidarsi alle elezioni dei componenti degli organi del Partito.

Articolo 9 – Impegno morale, diritti e doveri degli iscritti. Ruolo dei simpatizzanti

1. Ogni iscritto è tenuto all'osservanza dello Statuto, del Codice etico, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione e a quella del programma e della linea politica del Partito.

2. In particolare, ogni iscritto è tenuto a:
 - a) partecipare attivamente alla vita del Partito, assolvendo i compiti affidatigli;
 - b) svolgere una costante azione di presenza politica sui territori e negli ambienti nei quali vive e opera;
 - c) garantire l'unità operativa del Partito e astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocimento al Partito;
 - d) tenere nei confronti degli altri aderenti un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
 - e) rispettare le norme di convivenza democratica e i diritti di eventuali minoranze interne;
 - f) corrispondere la quota annuale di iscrizione stabilita dalla Segreteria nazionale, in conformità al presente Statuto;
 - g) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica;
 - h) osservare una condotta ispirata alla trasparenza e correttezza nell'esercizio delle attività politiche e negli incarichi pubblici ricoperti;
 - i) astenersi dall'adozione di decisioni o svolgere attività, quale iscritto, responsabile o eletto, in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, di qualsiasi natura, anche non patrimoniali.
3. Gli iscritti, i dirigenti ed eletti nelle file del Partito ed i simpatizzanti non iscritti, all'atto dell'iscrizione, dell'accettazione di candidatura, dell'assunzione di carica o della adesione esterna sottoscrivono dichiarazione nella quale si impegnano, sul proprio onore, a sostenere con lealtà e trasparenza i valori propugnati dal Partito, la rettitudine e la trasparenza dei comportamenti personali nella partecipazione alle attività interne ed esterne riferibili al Partito medesimo. Parimenti dichiarano di aver preso conoscenza del programma del Partito e del codice di comportamento rivolto ad iscritti, dirigenti ed eletti, nonché degli obblighi previsti dal comma precedente. Dichiarano altresì di astenersi dal raccogliere fondi in nome e per conto del Partito, a qualsiasi titolo ed in particolare in vista di vantaggi da attribuire a singoli, gruppi od associazione. Si impegnano, altresì, qualora avessero notizia della spontanea manifestazione di volontà di alcuno di effettuare donazioni al Partito, di notiziare, senza indugio, gli organi locali e/o nazionali.
4. Il Partito può avvalersi del sostegno e della collaborazione attiva di simpatizzanti coinvolti informalmente nelle sue iniziative. Essi godranno di tutti i diritti d'informazione e di partecipazione che non attengano alla formazione degli organi e, in Nazionale, alla vita interna del Partito.

Articolo 10 – Cause ostative all'iscrizione al Partito

1. Non possono essere iscritti al Partito coloro che non posseggano i requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente ai fini della eleggibilità alle cariche di parlamentare nazionale o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito.
2. Non possono essere iscritti al Partito coloro i quali siano iscritti ad altri Partiti politici.
3. Sono esclusi dal Partito coloro i quali appartengano ad associazioni eversive, massoniche e mafiose.
4. Spetta alla Segreteria nazionale la decisione sulla compatibilità dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito, sentito il Centro di presenza o la Struttura territoriale più prossima alla residenza o al domicilio dell'interessato.

Articolo 11 – Perdita della qualifica di iscritto

1. La qualifica di iscritto si perde per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.
2. La perdita della qualifica di iscritto può avvenire anche per esclusione nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento della quota d'adesione annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte del Partito;



Leon
Leone

Due Marie

- b) mancato pagamento della quota d'adesione annuale entro la fine dell'anno al quale essa si riferisce, anche in difetto di sollecito di pagamento;
 - c) gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi del medesimo;
 - d) perdita dei requisiti per l'iscrizione;
 - e) azioni e comportamenti contrari agli interessi e ai valori del Partito;
 - f) reiterate violazioni dell'obbligo di partecipazione attiva alla vita del Partito e dell'obbligo di partecipare alle votazioni negli organi di appartenenza e di adempiere ai compiti affidati senza giustificato motivo.
3. L'esclusione è deliberata dalla Segreteria Nazionale. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione, il quale può disporre la sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione.
 4. Per circostanziate ragioni, la Segreteria nazionale può disporre, previa comunicazione all'interessato e al Collegio dei Garanti, con effetto dalla data della comunicazione, la sospensione provvisoria di tutti i diritti dell'iscritto. In ogni caso è sospeso dal diritto di voto e dalla carica eventualmente ricoperta l'associato che non sia in regola con il pagamento della quota annuale.
 5. L'iscritto che cessi per qualsiasi motivo di far parte del Partito perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto. Gli iscritti cessati non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Partito. La quota associativa non è in alcun modo trasmissibile.

Capo III - Organizzazione nazionale del Partito

Articolo 12 - Organi nazionali

1. Sono organi nazionali del Partito:
 - a) il Congresso nazionale;
 - b) il Consiglio nazionale;
 - c) il Coordinatore del Consiglio nazionale;
 - d) la Segreteria nazionale;
 - e) il Segretario amministrativo nazionale, che è anche il legale rappresentante del Partito;
 - f) il Tesoriere;
 - g) il Collegio dei Garanti;
 - h) l'Organo di revisione, nei casi stabiliti dalla legge.

Articolo 13 – Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale indica le linee generali di indirizzo politico del Partito mediante l'approvazione di mozioni ed elegge i componenti del Consiglio nazionale.
2. Il Congresso nazionale è convocato in via ordinaria ogni due anni dalla Segreteria nazionale.
3. La Segreteria nazionale può altresì convocare il Congresso nazionale in via straordinaria qualora lo ritenga opportuno.
4. Il Congresso nazionale è presieduto dal Coordinatore del Consiglio nazionale.
5. Il Congresso nazionale è validamente costituito qualunque sia il numero, purché superiore al 25%, degli aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza dei presenti.
6. Lo svolgimento del Congresso nazionale è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) le liste di candidati a componente del Consiglio Nazionale devono essere accompagnate da una mozione e presentate in conformità a quanto stabilito dall'art. 7, comma 9, corredate delle sottoscrizioni di un numero di iscritti pari almeno al tre per cento del totale degli iscritti alla data di convocazione del Congresso nazionale, e devono essere presentate almeno due giorni prima dell'adunanza;

- b) la partecipazione ai lavori del Congresso è aperta a tutti gli iscritti;
- c) può essere previsto il ricorso al voto digitale e al voto a distanza, con modalità tecniche che assicurino regolarità e, nei casi previsti dallo statuto, segretezza;
- d) qualora il numero di iscritti superasse la quota di mille, può essere prevista e disciplinata la convocazione di Congressi regionali volti ad eleggere i delegati al Congresso nazionale, nonché i criteri di ripartizione dei delegati tra le Regioni ed eventualmente tra le comunità di cittadini residenti all'estero, con riferimento alla popolazione residente, al numero degli iscritti nella Regione e al numero di voti ricevuti nelle ultime elezioni politiche in ciascuna Regione;
- e) sono ammessi al voto tutti gli iscritti regolarmente annotati nel Registro nazionale degli associati alla data in cui viene convocato il Congresso nazionale, che siano in regola con gli obblighi statutari al momento dell'esercizio del voto.

Articolo 14 – Attribuzioni del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale viene eletto dal Congresso nazionale, del quale rappresenta diretta espressione, determina le linee di indirizzo politico sulla base delle mozioni approvate dal Congresso e ne controlla l'attuazione. Esso è composto di sessanta membri effettivi e dura in carica due anni. In caso di impedimento permanente, esclusione o dimissioni dei membri effettivi, subentra il candidato escluso della medesima lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze o, a parità di preferenze, il candidato più giovane di età. In caso di esaurimento di tutti i candidati della lista, la carica viene assegnata al candidato escluso dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti. Il candidato subentrato resta in carica fino alla scadenza del biennio del mandato dei componenti originari.
2. Il Consiglio nazionale, nella sua prima riunione, elegge il suo Coordinatore e due Vicecoordinatori, di cui uno vicario.
3. Il Consiglio Nazionale di norma è convocato almeno in due sessioni - primaverile ed autunnale - che rechino il seguente o.d.g.: esame della situazione politica ed eventuali determinazioni. Il Consiglio Nazionale è, altresì, convocato nel mese che precede l'avvio delle campagne elettorali europee, nazionali, regionali o amministrative generali.
4. Il Consiglio nazionale delibera:
 - a) sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo e su tutti gli altri documenti e rendiconti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
 - b) sul Regolamento economico-finanziario, sul Regolamento del Congresso nazionale, sul Regolamento organizzativo dello stesso Consiglio nazionale e sugli altri eventuali regolamenti rientranti nelle proprie attribuzioni ai sensi di Statuto;
 - c) sulle mozioni di sfiducia nei confronti della Segreteria nazionale, o di suoi componenti, e del Segretario amministrativo nazionale, presentate da almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Coordinatore è tenuto a convocare il Consiglio nazionale, con questo solo argomento all'ordine del giorno, entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Le mozioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
 - d) sullo scioglimento del Partito;
 - e) su ogni altra materia stabilita dalla legge o dallo Statuto o sottoposta alla sua attenzione dalla Segreteria nazionale.
5. Il Consiglio nazionale elegge i componenti della Segreteria nazionale.
6. Il Consiglio nazionale elegge il Segretario amministrativo nazionale e il Tesoriere.
7. Il Consiglio nazionale può convocare Conferenze tematico-programmatiche aperte a tutti gli iscritti per affrontare i temi d'interesse del Partito.

Articolo 15 – Composizione del Consiglio nazionale

1. Hanno diritto di voto nel Consiglio nazionale i componenti eletti dal Congresso, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del presente Statuto.
2. Possono altresì partecipare al Consiglio nazionale, con funzioni consultive, se non ne fanno parte a titolo effettivo:



Luca Leonardi

Antonio Di Pietro

- a) il Segretario amministrativo nazionale
 - b) il Tesoriere
 - c) i componenti la Segreteria nazionale, ad eccezione delle delibere sulle mozioni di sfiducia che riguardino l'organo o i suoi componenti.
3. Il Consiglio nazionale, anche su proposta della Segreteria nazionale, può invitare a partecipare ai suoi lavori personalità della cultura e studiosi di alta competenza e qualificazione, in grado di portare un elevato contributo alla conoscenza e alle risoluzioni dei problemi in discussione nonché dirigenti di realtà associative e istituzioni di ricerca che svolgano a livello nazionale attività ispirate ai principi ideali della tradizione popolare e democratico-cristiana. Può inoltre invitare rappresentanti di quelle organizzazioni e associazioni con cui il partito avvia accordi di collaborazione politica, a livello nazionale o regionale o locale.
4. Ciascun componente del Consiglio nazionale ha diritto a un voto.

Articolo 16 – Convocazione e funzionamento del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è convocato almeno ogni sei mesi e comunque quando ne facciano richiesta almeno quindici dei suoi componenti o la Segreteria nazionale.
2. Il Consiglio nazionale è convocato dal suo Coordinatore con avviso scritto da inviarsi a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nel Registro degli iscritti almeno sette giorni prima della data della riunione. Per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata con le modalità prescritte, con almeno quarantotto ore di anticipo. Per la prima riunione dopo la nomina il Consiglio nazionale è convocato dal Coordinatore uscente o dal Presidente del Congresso nazionale che lo ha nominato.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio nazionale deve contenere l'indicazione del luogo - anche diverso dalla sede del Partito, purché in Italia -, se in presenza, ovvero della modalità telematica, del giorno e dell'ora della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.
4. La partecipazione ai lavori del Consiglio nazionale può essere prevista mediante collegamento telematico che consenta, anche da diverse sedi, una partecipazione sincrona e continua e che, all'occorrenza, garantisca la segretezza del voto. Tale partecipazione a distanza è consentita alle seguenti condizioni: a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Eventuali difetti di collegamento relativi a singoli partecipanti non costituiranno causa di invalidità della delibera ove il quorum costitutivo o deliberativo sia comunque raggiunto.
6. È consentito il voto per delega a favore di un altro componente del Consiglio nazionale, con il limite di una delega per delegato. La delega deve essere rilasciata per iscritto.
7. Il Consiglio nazionale è presieduto dal suo Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicecoordinatore vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro Vicecoordinatore. Il Presidente nomina un segretario della riunione.
8. Il Consiglio nazionale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da disporsi almeno tre ore dopo la prima, il Consiglio nazionale è validamente costituito indipendentemente dal numero dei partecipanti. Il Consiglio nazionale è altresì validamente costituito anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli aventi diritto al voto.
9. Il Consiglio nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Articolo 17 – Coordinatore e Vicecoordinatori del Consiglio nazionale

1. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio nazionale tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, e resta in carica fino alla conclusione del successivo Congresso nazionale di nomina del nuovo Consiglio nazionale.
2. In particolare, il Coordinatore del Consiglio nazionale: a) svolge funzioni di coordinamento tra il Consiglio Nazionale e gli altri organi del Partito; b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio, nominando il segretario verbalizzante; c) assicura alle minoranze il diritto di esporre le proprie posizioni sugli argomenti in discussione.

3. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, due Vicecoordinatori, di cui uno vicario, che restano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio nazionale.
4. In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore, le sue funzioni sono svolte dal Vicecoordinatore vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro Vicecoordinatore.

Articolo 18 – La Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale è l'organo politico ed esecutivo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione delle linee programmatiche e delle mozioni stabilite dal Congresso, per l'attuazione delle linee di indirizzo politico e delle decisioni del Consiglio nazionale, per l'adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalità del Partito, nonché per la gestione patrimoniale, economica e finanziaria.
2. La Segreteria nazionale svolge i seguenti compiti primari:
 - a) coordina le iniziative politiche del Partito;
 - b) assume le decisioni inerenti i rapporti con gli altri partiti e movimenti;
 - c) sottopone proposte di deliberazione al Consiglio nazionale;
 - d) assicura un adeguato coordinamento tra il Partito e i suoi eletti in ambito nazionale e locale;
 - e) coordina le articolazioni territoriali e tematiche del Partito.
3. Inoltre, la Segreteria nazionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) adotta i regolamenti di propria competenza, direttive e delibere per l'attuazione degli obiettivi del Partito;
 - b) approva le liste elettorali sia nazionali che locali, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di genere, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo le modalità stabilite con un regolamento approvato dalla Segreteria nazionale stessa;
 - c) coordina e controlla gli strumenti e le attività di comunicazione del Partito;
 - d) approva i progetti del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, nonché tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti dal Segretario amministrativo, da sottoporre al Consiglio nazionale;
 - e) decide, su proposta del Segretario amministrativo, sugli investimenti patrimoniali e sulle operazioni patrimoniali ovvero di carattere economico-finanziario, e in genere sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo la stipula di contratti e di negozi di qualsiasi natura e tipologia, l'assunzione di mutui e/o finanziamenti, la prestazione di garanzie, l'accettazione di donazioni e di eredità, legati o, in genere, benefici connessi a lasciti testamentari, anche se tutte tali disposizioni siano gravate da vincoli, oneri o condizioni;
 - f) decide sull'assunzione di impegni e sulle spese;
 - g) decide in materia di rimborsi elettorali, finanziamenti o contributi pubblici, comunque configurati, e in materia di erogazioni liberali e provvidenze effettuate da privati;
 - h) su proposta del Tesoriere, assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;
 - i) delibera sulla esclusione degli iscritti e applica le altre sanzioni disciplinari ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto;
 - l) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad essa spettanti ai sensi del presente Statuto;
 - m) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.
4. La Segreteria nazionale resta in carica per un periodo di due anni.

Articolo 19 – Composizione della Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale è composta di undici membri eletti dal Consiglio nazionale sulla base della presentazione di una o più liste, anche di persone che non siano componenti del Consiglio. Il Coordinatore del Consiglio nazionale, il Segretario amministrativo e il Tesoriere partecipano con funzioni consultive e senza diritto di voto, salvo che ne facciano parte a titolo effettivo.



Leon

Leone

Que Nire Ptoch

2. In caso di impedimento permanente, esclusione o dimissioni dei membri effettivi, subentra il candidato escluso della medesima lista, secondo l'ordine di preferenza o di lista. In caso di esaurimento di tutti i candidati della lista, la carica viene assegnata al candidato escluso dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti. Il candidato subentrato resta in carica fino alla scadenza del biennio del mandato dei componenti originari. In caso di necessità il Consiglio nazionale può reintegrare la Segreteria dei membri venuti a mancare.
3. La Segreteria nazionale dura due anni e decade, in ogni caso, con la nomina del nuovo Consiglio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c).
4. È facoltà della Segreteria nazionale invitare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di specifici argomenti, esperti di particolare qualificazione che siano in grado di portare un contributo alla conoscenza dei problemi in discussione.

Articolo 20 – Convocazione e funzionamento della Segreteria nazionale

1. Nella sua prima riunione la Segreteria nazionale è convocata dal Coordinatore del Consiglio nazionale ed elegge il proprio Coordinatore e due Vice-Coordinatori, di cui uno vicario, i quali restano in carica fino a nuova nomina e decadono, in ogni caso, con la decadenza della Segreteria nazionale.
2. Le successive riunioni sono indette dal Coordinatore della Segreteria nazionale mediante avviso inviato agli altri componenti via mail almeno 24 ore prima salvo motivi di particolare urgenza. La Segreteria nazionale è validamente costituita, in assenza di avviso, ove siano presenti tutti i suoi componenti.
3. La Segreteria nazionale si riunisce almeno ogni 15 giorni, anche mediante collegamento telematico che consenta una partecipazione sincrona e continua da diverse sedi. Essa è validamente costituita ove sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La Segreteria nazionale delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le decisioni della Segreteria nazionale possono, altresì, essere adottate anche per iscritto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, mediante scambio di un testo concordato e sottoscritto dai componenti che intendano manifestare il proprio assenso.
5. La Segreteria nazionale può delegare le proprie funzioni a propri componenti e istituire i dipartimenti e gli uffici necessari al funzionamento politico e organizzativo del Partito, attribuendone la responsabilità ad associati scelti anche al di fuori della Segreteria nazionale.

Articolo 21 – Segretario amministrativo nazionale

1. Il Segretario amministrativo nazionale viene eletto dal Consiglio nazionale e resta in carica due anni e, in ogni caso, fino alla nomina del nuovo Segretario. In caso di sue dimissioni, il Consiglio nazionale elegge in via straordinaria il suo sostituto che resta in carica fino al Congresso successivo.
2. Il Segretario amministrativo nazionale ha la rappresentanza legale del Partito, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi, anche in giudizio, in relazione a ogni materia o questione relativa al Partito stesso. Egli provvede all'apertura e gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere e al conferimento di deleghe al Tesoriere e a terzi.
3. Il Segretario amministrativo nazionale sottoscrive, in conformità alle determinazioni politiche della Segreteria nazionale, il mandato necessario per il deposito del contrassegno elettorale in ogni elezione a cui partecipi il Partito e compie ogni altro atto necessario o utile ai fini di tale partecipazione.
4. In caso di necessità e urgenza, compie gli atti indifferibili nell'interesse del Partito sottoponendoli entro due giorni alla ratifica della Segreteria nazionale.
5. Il Segretario amministrativo nazionale provvede alla gestione del personale, ad eccezione di assunzioni e licenziamenti di competenza della Segreteria nazionale.
6. Il Segretario amministrativo nazionale può nominare procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri.
7. Il Segretario amministrativo nazionale ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del Partito a tutti i fini di legge, nonché dell'attuazione delle determinazioni della Segreteria nazionale. Nell'esercizio dei suoi compiti si avvarrà della collaborazione del Tesoriere secondo quanto stabilito dal Regolamento economico-finanziario del Partito definito dalla Segreteria nazionale.
8. Il Segretario amministrativo nazionale è responsabile della tenuta del Registro degli associati, che deve essere sottoposto alla Segreteria nazionale con cadenza almeno trimestrale e del trattamento dei dati, ove non sia stato nominato il responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa in materia. In caso di inadempimento,

la Segreteria nazionale può conferire mandato a uno dei suoi componenti per l'esercizio delle predette funzioni e per la nomina del responsabile del trattamento dei dati.

9. Al Segretario amministrativo sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità reddituale e patrimoniale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.

Articolo 22 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della raccolta dei fondi, con autonoma delega alla ricezione delle quote associative, dei contributi del 2x1000, dei contributi volontari. Egli può presentare qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura.
2. Al Tesoriere sono attribuite le funzioni di custodia dei fondi raccolti, con autonoma delega per la erogazione di tali fondi per le sole spese correnti preventivamente autorizzate dalla Segreteria nazionale o ai sensi del Regolamento economico-finanziario.
3. Le uscite e qualunque spesa devono rispondere alle finalità operative del Partito.
4. Il Tesoriere, ove non delegato dal Segretario amministrativo nazionale, ha diritto di ottenere dal Segretario amministrativo nazionale o dall'Istituto finanziario, a semplice richiesta, notizia di tutte le operazioni seguite sui conti del Partito, i saldi e gli estratti conto, nonché delle posizioni aperte presso l'Agenzia delle Entrate.
5. Il Tesoriere, d'intesa con il Segretario amministrativo nazionale, predispone e sottopone alla Segreteria nazionale un rendiconto semestrale dell'attività svolta redatto con modalità approvate dalla Segreteria nazionale stessa, i progetti di bilancio e di rendiconto, nonché gli altri documenti contabili, assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia.
6. Il Tesoriere cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sulla piattaforma web del Partito, assicurando la massima trasparenza nella gestione delle risorse e dei cespiti del Partito.
7. Il Tesoriere è responsabile della tenuta del Registro dei contributi versati al Partito, nonché della regolarità delle contribuzioni ai sensi di legge e di Statuto, e deve sottoporre il predetto Registro alla Segreteria nazionale e all'Organo di revisione con cadenza almeno trimestrale.
8. Al Tesoriere sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità reddituale e patrimoniale di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.



Luca
Regn

CAPO IV - Organizzazioni periferiche del Partito

Articolo 23 – Organizzazione del Partito

1. Il Partito si organizza sulla base di regole ispirate al riconoscimento delle autonomie territoriali regionali e locali – cardine del popolarismo sturziano – che operano sulla base dei principi di responsabilità, sussidiarietà e solidarietà.

Articolo 24 – Strutture periferiche del Partito

1. La struttura periferica del Partito si articola sulla base delle linee definite dalla Segreteria nazionale in Centri di presenza Territoriali operanti, in base al regolamento, a seconda delle opportunità a livello municipale, comunale, provinciale o di comunità di connazionali residenti all'estero, e in Centri di presenza d'Ambiente, che hanno come riferimento distintivo l'appartenenza a specifici ambienti sociali, professionali, culturali ed economici.
2. I Centri di presenza di cui al precedente comma, intesi come spazi di incontro e di elaborazione, espressione di competenze e di coinvolgimento sui problemi del territorio e degli ambienti di lavoro, nel libero esercizio delle opinioni dei singoli e nel rispetto delle regole condivise, costituiscono la rete materiale di radicamento del Partito. Ricevono le domande di iscrizione al Partito e le inoltrano agli organismi statutari deputati all'accoglimento delle medesime, corredate da parere sull'idoneità della struttura interessata.
3. Per la costituzione e il riconoscimento di un Centro di presenza, Territoriale o d'Ambiente, in tal senso intendendosi anche aggregazioni su base di social network, è necessaria la partecipazione di un numero minimo iscritti, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento. La sede di tali aggregazioni immateriali sarà quella del primo degli amministratori o del titolare dello strumento web in cui si svolge l'attività degli iscritti. Tale attività sarà svolta in piena libertà, fatte salve le norme regolamentari di garanzie che verranno adottate dal

Anna Maria
Abet

Consiglio nazionale, scegliendone la denominazione che richiami espressamente il collegamento al Partito, nel pieno rispetto del metodo democratico.

4. La costituzione del Centro di presenza deve essere espressamente autorizzata dalla Segreteria nazionale. Ciascun iscritto afferisce ad un solo Centro di presenza. La scelta è rimessa all'aderente stesso, che la compie all'atto stesso dell'iscrizione e può modificarla in seguito per giustificati motivi.
5. I Centri di presenza non hanno rappresentanza politica né legale del Partito e non hanno il potere di vincolare il Partito a livello nazionale.
6. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, l'Assemblea degli aderenti al Centro di presenza elegge un Coordinatore, o due Coordinatori purché di genere diverso, fissando la durata del loro mandato che non possa essere in ogni caso inferiore a sei mesi e superiore a due anni.
7. Il nominativo del Coordinatore o dei Coordinatori è comunicato alla Segreteria nazionale immediatamente dopo l'avvenuta elezione.

Articolo 25 – Organizzazione e attribuzioni dei Centri di presenza

1. I Centri di presenza promuovono gli obiettivi del Partito, svolgono le funzioni di collegamento con l'organizzazione nazionale, contribuiscono alla promozione delle iniziative nazionali e promuovono iniziative a livello locale o in ambiti tematici particolari, concorrono alle campagne d'adesione promosse dal Partito, sostengono le campagne elettorali alle quali il Partito decida di partecipare, direttamente o contribuendo alla partecipazione in altre liste, previa approvazione della Segreteria Nazionale, svolgono ogni altra attività finalizzata agli scopi associativi.
2. Nel caso di una pluralità di Centri di presenza esistenti nel territorio dello stesso Comune o della stessa Provincia, sarà cura dei Comitati regionali o metropolitani o provinciali armonizzare attività, struttura e organizzazione dei Centri di presenza.
3. I Centri di presenza operano con propri organi, autonomia organizzativa, finanziaria e operativa. Rendono conto del proprio operato agli iscritti e ai simpatizzanti che vi hanno aderito e alla Segreteria nazionale con la predisposizione di un bilancio e di un rendiconto annuale redatto in base al Regolamento economico-finanziario del Partito ed alla normativa vigente, che dovrà essere trasmesso alla Segreteria nazionale entro il 31 marzo di ciascun anno, nonché agli altri organi previsti dalla legge.
4. I Centri di presenza non possono assumere obblighi verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto del Partito e dei suoi rappresentanti. Ciascun Centro di presenza risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici posti in essere dai suoi organi nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti da altri Centri di presenza. L'organizzazione dei Centri di presenza deve essere improntata a un metodo democratico ed all'assenza di fini di lucro.

Articolo 26 – Organizzazione del Partito all'estero

1. Tra gli aderenti residenti all'estero la Segreteria nazionale nomina un responsabile con il compito di coordinare le iniziative del Partito nella circoscrizione Estero, ed eventualmente un responsabile per ogni ripartizione elettorale estera.

Articolo 27 – Organizzazione e attribuzioni dei Comitati regionali, metropolitani e provinciali

1. In tutte le Regioni in cui sono presenti le condizioni di presenza del Partito previste dall'apposito Regolamento, vengono costituiti i Comitati regionali. Ne sono organi: a) l'Assemblea regionale; b) il Coordinamento politico regionale.
2. L'Assemblea degli iscritti nella Regione, convocata dal Coordinatore del Consiglio nazionale, elegge un Coordinamento politico regionale, composto di tre membri, un Coordinatore, un Vicecoordinatore vicario e un altro Vicecoordinatore. Nelle Regioni in cui il numero degli aderenti superi il rapporto di uno a diecimila rispetto agli abitanti o comunque il numero di aderenti regionali superi i cinquecento, l'Assemblea nomina altresì una Segreteria regionale di dieci componenti della quale fanno altresì parte i Coordinatori dei Comitati metropolitani o provinciali.
3. Il Coordinamento politico regionale è eletto secondo le stesse regole con le quali il Consiglio nazionale elegge i propri Coordinatori, mentre la Segreteria regionale è eletta secondo le stesse regole con le quali il Consiglio nazionale elegge la Segreteria nazionale.

4. Il Coordinamento politico regionale coordina l'azione politica dei Centri di presenza nella Regione e formula proposte alla Segreteria nazionale ai fini dell'eventuale partecipazione a competizioni elettorali a livello locale.
5. Tra le attribuzioni dei Comitati regionali rientrano: a) l'attuazione delle indicazioni degli organi nazionali; b) il sostegno e il coordinamento degli associati, dei simpatizzanti e dei Centri di presenza operanti nella Regione; c) il sostegno e il raccordo con gli amministratori del territorio regionale; d) la definizione delle strategie d'indirizzo circa le attività da svolgere a livello regionale.
6. I Coordinatori regionali partecipano con ruolo consultivo alle riunioni del Consiglio nazionale.
7. Nelle Città metropolitane o nelle Province in cui sussistono le condizioni di presenza del Partito previste dall'apposito Regolamento possono essere costituiti Comitati metropolitani o provinciali con le stesse modalità degli organi regionali.

Articolo 28 – Sospensione e commissariamento delle articolazioni periferiche

1. La Segreteria nazionale esercita il controllo politico sulle articolazioni periferiche.
2. La Segreteria nazionale può disporre la sospensione, per non più di sei mesi, degli organi dei Comitati regionali o metropolitani o provinciali e dei Centri di presenza, nominando un commissario che ne eserciti le funzioni, nei seguenti casi: a) perdurante impossibilità di funzionamento degli organi; b) gravi irregolarità gestionali; c) gravi violazioni del presente Statuto; d) svolgimento di attività e adozione di iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli organi nazionali del Partito.
3. Nei casi più gravi, la Segreteria nazionale dispone lo scioglimento degli organi dei Comitati regionali o metropolitani o provinciali e dei Centri di presenza.
4. Il commissariamento o lo scioglimento devono essere preceduti dalla contestazione degli addebiti agli interessati con l'indicazione della condotta che si qualifica come illecita e delle disposizioni ritenute violate e dalla concessione di un termine non inferiore a dieci giorni per le repliche. Gli interessati possono farsi assistere da soggetto qualificato.
5. Avverso la delibera di commissariamento o di scioglimento è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul sito del Partito di cui all'art. 5. Il Collegio dei Garanti può disporre la sospensione dell'efficacia della delibera.
6. L'inosservanza del Regolamento economico-finanziario è passibile di commissariamento e deferimento disciplinare.



Leon

Leon

Capo V - Principi generali per le candidature e gli incarichi politici

Articolo 29 – Selezione delle candidature

1. Possono essere candidate a incarichi interni del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone con profilo e condotta coerente ai valori, ai principi e ai criteri contenuti nello Statuto e nel Codice etico.
2. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con procedure di ampia consultazione democratica degli iscritti, a parità di condizioni e senza discriminazioni.
3. Al fine di disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, gli organi del Partito si attengono ai seguenti principi: a) l'uguaglianza di tutti gli associati; b) la democrazia paritaria tra donne e uomini; d) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati; f) il principio del merito, volto ad assicurare la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività da svolgere e alle precedenti esperienze svolte; g) la pubblicità della procedura di selezione.

Articolo 30 – Doveri di eletti e rappresentanti in enti e società pubbliche e partecipate

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito nelle scelte programmatiche e negli indirizzi politici.
2. Gli eletti, oltre al versamento della loro quota annuale d'adesione al Partito, hanno il dovere di contribuire al suo finanziamento, contribuendo con una trattenuta sulle indennità e gli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Tale trattenuta sarà, al minimo, del 10% fino ad un massimo di euro 3.500,00 per gli emolumenti e indennità

Ana Maria Albert

complessivamente percepite – a qualsiasi titolo – in ragione delle cariche o incarichi ricoperti in relazione all'appartenenza o all'indicazione del Partito e, nella misura minima del 20%, per le somme eccedenti. I candidati saranno tenuti a sottoscrivere unitamente all'accettazione di candidatura una impegnativa a corrispondere le predette somme con contestuale riconoscimento di debito in ragione delle somme effettivamente percepite. Le somme indicate si intendono al lordo delle imposte.

3. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito, nonché di provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto.

Capo VI - Impegno culturale e formativo

Articolo 31 – Formazione politica e culturale

1. Il Partito promuove attività culturali per la formazione delle proprie classi dirigenti, per la promozione e la diffusione di una cultura politica ispirata ai valori della tradizione popolare e cristiano-democratica. A questo scopo la Segreteria nazionale può costituire un Centro Studi o una associazione culturale che presiederà alle attività di studio e di analisi e di formazione, con particolare riferimento alla Dottrina Sociale della Chiesa e segnatamente allo studio sistematico delle grandi encicliche sociali che si sono succedute dalla *Rerum Novarum* ai giorni nostri
2. Il Partito, a livello nazionale o regionale, può stabilire rapporti di collaborazione con una molteplicità di istituti e di centri di ricerca, università, fondazioni e associazioni culturali.
3. Il Partito può inoltre avvalersi di scuole di formazione all'impegno civile e politico, di consolidata esperienza e salda impostazione politico-culturale, che garantiscano elevati standard di qualità dell'offerta formativa.
4. Il riconoscimento delle scuole di ambito nazionale avviene con deliberazione della Segreteria nazionale, corredata di una documentazione analitica circa le dotazioni e l'offerta formativa delle scuole in questione. Il riconoscimento ha durata non superiore ai tre anni e può essere rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente, delibere di riconoscimento per più di tre scuole di ambito nazionale.

Capo VII - Gestione patrimoniale e finanziaria del Partito

Articolo 32 – Autonomia patrimoniale e gestionale

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia organizzativa nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti del partito, ivi incluso il Regolamento economico-finanziario. La rappresentanza legale resta al Segretario Amministrativo Nazionale, ferma restando la responsabilità personale dei rappresentanti degli organi periferici del Partito per gli atti rispettivamente posti in essere.
2. Ogni articolazione periferica è tenuta a conformarsi al Regolamento economico-finanziario previsto dal presente Statuto, in materia di bilanci e contabilità e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al Tesoriere stesso affinché si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge.
3. Il Regolamento economico-finanziario definisce le risorse da attribuire alle articolazioni territoriali, alle quali dovranno essere in ogni caso assicurati importi pari ad almeno il dieci per cento della quota versata dagli iscritti ivi residenti e dei contributi rivenienti dagli stessi o da terzi simpatizzanti, nonché i contributi straordinari versati specificamente allo scopo di contribuire alle iniziative territoriali.
4. La Segreteria nazionale assegna ulteriori fondi alle articolazioni territoriali a fronte di particolari evenienze previamente autorizzate.
5. Le articolazioni territoriali possono ricevere direttamente erogazioni liberali nel rispetto dei principi statutari e del Codice etico.

Articolo 33 – Patrimonio del Partito

1. Il patrimonio del Partito è costituito: a) dal simbolo e da eventuali marchi e brevetti; b) dalle quote annuali d'adesione versate dagli aderenti; c) dai contributi volontari di persone fisiche, enti pubblici e privati, nelle modalità consentite dalla legge e previa autorizzazione del Segretario amministrativo nazionale, in conformità ai criteri stabiliti dalla Segreteria nazionale; d) da sovvenzioni dello Stato, delle Regioni o di altre

Amministrazioni pubbliche; e) da donazioni e lasciti testamentari; f) da eventuali beni immobili e mobili acquistati con detti contributi e finanziamenti.

2. Il Partito non ha fini di lucro e persegue i propri scopi grazie all'attività prestata volontariamente dai propri associati.
3. Eventuali donazioni, elargizioni, erogazioni liberali, disposizioni testamentarie e contributi che dovessero essere effettivamente in favore del Partito costituiranno un fondo autonomo di proprietà del Partito medesimo.
4. È fatto divieto assoluto di distribuire tra gli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Nel caso in cui, al momento dello scioglimento, esistano avanzi di gestione, questi saranno trasferiti a diverso soggetto avente scopi coerenti con quelli del Partito.

Articolo 34 – Regolamento economico-finanziario

1. Il Regolamento economico-finanziario è approvato dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma disciplina le attività economiche, patrimoniali e gestionali del Partito, definisce la ripartizione delle entrate del Partito tra l'organizzazione centrale e le articolazioni periferiche; stabilisce i criteri per l'accettazione di contributi al Partito da parte di persone fisiche e giuridiche private.
3. Il Regolamento stabilisce le modalità di gestione economica delle risorse attribuite alle articolazioni territoriali, improntate al medesimo criterio di cui ai punti precedenti.

Articolo 35 – Esercizio sociale e bilanci patrimoniale e gestionale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati entro il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 36 – Organo di revisione

1. In presenza delle condizioni previste dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 1012, n. 96 e dall'art. 7 del decreto 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio nazionale nomina la società di revisione o il revisore incaricato di svolgere le funzioni indicate dalle norme richiamate per il Partito, nonché la società di revisione o il revisore incaricato di svolgere le funzioni nelle articolazioni territoriali. La durata dell'incarico è stabilita all'atto del suo conferimento e nei limiti di legge.
2. Il Consiglio nazionale, anche in assenza di uno specifico obbligo di legge, può nominare un revisore iscritto nel Registro dei revisori legali con il compito di controllare la gestione contabile e finanziaria, di verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, di controllare la conformità del rendiconto di esercizio alle scritture e alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio del Partito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. La durata in carica del revisore è stabilita all'atto della nomina. La durata del mandato è di due anni e può essere rinnovata per due volte.

Capo VIII - Organo e procedure di garanzia

Articolo 37 – Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto di tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio nazionale che non rivestano alcuna carica all'interno del Partito e non siano incorsi in sanzioni disciplinari, e resta in carica due anni.
2. Il Collegio dei Garanti elegge il proprio Presidente tra i suoi componenti.
3. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; è ammessa la seduta collegiale anche per video-conferenza con le modalità stabilite dall'articolo 16, comma 4, di questo Statuto.



Lenzi

Lenzi

Paolo Mané Abate

4. Il Collegio decide entro sessanta giorni: a) sulle controversie insorte tra le articolazioni periferiche e tra una di queste e gli organi del Partito; b) sulle controversie disciplinari.
5. Il Collegio ha inoltre il compito di: a) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto; b) vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti.

Articolo 38 – Irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. L'azione disciplinare, anche collettiva, può essere promossa presso il Collegio dei Garanti in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato, per iniziativa di uno o più associati e quando vengano denunciate gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione del Partito.
2. Il Collegio, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro dieci giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, assegnando un termine di almeno dieci giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. L'interessato può farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto.
3. Il Collegio medesimo può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale.
4. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati, anche dalla Segreteria nazionale.
5. Il Collegio, esaurita la fase istruttorio, e di norma entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravità dell'inadempienza.
6. Le sanzioni disciplinari sono: a) il richiamo scritto; b) la sospensione da un mese a due anni, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nel Partito; tuttavia, la sostituzione del componente così decaduto è sospesa fino alla deliberazione definitiva; c) l'esclusione.
7. Le sanzioni disciplinari deliberate dal Collegio dei Garanti possono essere impugnate innanzi al Consiglio nazionale, con ricorso da inviare al Coordinatore dell'organo, mediante PEC o a mezzo raccomandata A.R., entro trenta giorni dalla notifica.
8. Ricevuto il ricorso, il Coordinatore del Consiglio nazionale provvede tempestivamente, e comunque entro i successivi sessanta giorni, a convocare il Consiglio e ad attivare il giudizio di secondo grado.
9. Il procedimento innanzi al Consiglio nazionale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e agli interessati è consentito presentare documenti e memorie fino a cinque giorni prima della riunione del Consiglio. L'iscritto può farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto.
10. All'esito del procedimento, il Consiglio nazionale può confermare, annullare o modificare la decisione del Collegio dei Garanti.
11. Gli iscritti esclusi dal Partito per violazione del presente Statuto o per indegnità possono essere riammessi solo previo giudizio del Collegio dei Garanti.

Capo IX - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 39 – Revisione dello Statuto e dei regolamenti

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per la modifica della denominazione del partito e del simbolo è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio nazionale.
2. Sono sottoposte alla discussione e al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno quindici componenti del Consiglio nazionale.

Articolo 40 – Funzioni di capo della forza politica

1. Ai soli fini di rappresentanza esterna, l'esercizio delle funzioni di capo della forza politica previste dalla legge sono attribuite al Coordinatore della Segreteria nazionale.

Articolo 41 – Comunicazione agli associati

1. Gli avvisi e le comunicazioni che pervengono dagli Organi nazionali e sono pubblicate sul sito internet di cui all'articolo 4 hanno valore di comunicazione ufficiale nei confronti di tutti gli associati e acquistano efficacia a tutti gli effetti di legge.
2. In ogni caso, tutte le comunicazioni agli associati, anche da parte degli Organi periferici o degli uffici del Partito o tra gli stessi, si intendono valide ed efficaci se inviate all'indirizzo mail indicato nel Registro degli iscritti.
3. È onere dell'associato curare che l'eventuale variazione dell'indirizzo mail sia annotata nel predetto Registro degli iscritti.

Articolo 42 – Scioglimento e liquidazione del Partito

1. Lo scioglimento del Partito è deliberato dal Consiglio nazionale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.
2. Il Consiglio nazionale con la detta delibera nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 43 - Controversie

1. Qualunque controversia tra aderenti, o tra gli aderenti e il Partito, con riguardo alla validità, esecuzione e interpretazione del presente Statuto e comunque alle attività del Partito, previa rimessione delle stesse al Collegio dei Garanti di cui al Capo X, è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Articolo 44 – Rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla Costituzione, all'ordinamento dell'Unione Europea, alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
2. In presenza delle condizioni richieste dalla legge, il Segretario amministrativo nazionale trasmetterà senza indugi copia autentica del presente Statuto, redatto nella forma di atto pubblico, alla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici", curando il procedimento d'iscrizione del Partito al Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del citato decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Articolo 45 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio nazionale nelle forme di legge.

Anna Maria Abelen

Luca Deana



Certifico io sottoscritta, dott.ssa Laura Leonzi, Notaio in Roma, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89 e si rilascia per gli usi consentiti.
Roma, li 23 febbraio 2024 nel mio studio in via Alfonso Rendano n.27
Firmato digitalmente: Laura Leonzi Notaio